SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 dicembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2002, n. **281.**

Mantenimento in servizio delle centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto delle necessità manifestate dal Gestore della rete di trasmissione nazionale in ordine alla opportunità di mantenere in servizio le centrali termoelettriche di Porto Tolle, Brindisi Nord e San Filippo del Mela, al fine di evitare il pericolo di ripetute interruzioni nella fornitura di energia elettrica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di continuità nella copertura del relativo fabbisogno energetico, anche mediante misure di carattere transitorio, valide per superare l'attuale situazione di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce, in relazione alle esigenze della rete elettrica nazionale, un piano di utilizzazione delle centrali termoelettriche di «Porto Tolle», in provincia di Rovigo, di «Brindisi Nord», in provincia di Brindisi e di «San Filippo del Mela», in provincia di Messina.

2. I proprietari delle centrali di cui al comma 1, limitatamente agli impianti per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero della salute, al Ministero delle attività produttive ed alle regioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito piano di gestione. Il piano di gestione, redatto sulla base del piano di utilizzazione di cui al comma 1, volto a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto di quanto indicato nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, dovrà garantire comunque una adeguata protezione sanitario-ambientale a livello locale, mediante una o più misure, quali l'uso di combustibile a ridotto tenore di zolfo, la riduzione dell'energia prodotta e la realizzazione anticipata di interventi di ambientalizzazione previsti nel progetto di adeguamento della centrale.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, d'intesa con le regioni interessate, entro trenta giorni dalla presentazione, sono approvati i piani di cui al comma 2, con le eventuali prescrizioni ritenute necessarie e sono stabilite le cadenze temporali dell'adeguamento delle emissioni alla normativa vigente, le relative modalità di ispezione, misurazione e controllo, nonchè gli eventuali interventi sostitutivi, i cui oneri sono posti a carico dei proprietari delle centrali.

4. Il decreto di cui al comma 3 definisce anche il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale degli impianti di cui al comma 1, che comunque non potrà essere previsto oltre il 31 dicembre 2004, fatti salvi i termini più restrittivi contenuti in eventuali specifici accordi già definiti in sede di conferenza di servizi.

5. Dal 1° gennaio 2003 e fino all'approvazione del piano ai sensi del comma 2, gli impianti sono eserciti non oltre l'80 per cento della potenza complessiva installata, salvo motivate specifiche esigenze di necessità della rete elettrica o di natura ambientale.

6. Qualora il proprietario non presenti il piano di cui al comma 2 nel termine previsto, la centrale potrà essere esercita al 50 per cento della potenza complessiva installata nei successivi trenta giorni ed al 25 per cento per ulteriori trenta giorni. Trascorso tale ultimo periodo senza che il piano sia stato presentato, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, procede alla immediata chiusura della centrale, ovvero ad adottare le necessarie misure urgenti volte a contemperare le esigenze di tutela ambientale con quelle della sicurezza ed efficienza della rete elettrica nazionale.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0316

DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. **282.**

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare interventi in materia di adempimenti comunitari, al fine di evitare l'irrogazione di sanzioni da parte dell'Unione europea, e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, atteso l'imminente inizio dell'anno fiscale 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e fermo quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime è stato fruito, nonché degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1° gennaio 2003 è dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.

2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto

1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.

Art. 3.

Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve

1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistente nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi.

Art. 4.

Disposizioni in materia di concessionari della riscossione

1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «23,5 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento»;

b) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze», sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto ministeriale».

Art. 5.

Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive

1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 marzo 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.

Art. 6.

Emersione di attività detenute all'estero

1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché dell'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate tra il 1° gennaio 2003 ed il 30 giugno 2003, fatte salve le disposizioni che seguono:

a) la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001;

b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;

c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) relativamente alle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni previste dall'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del citato decreto-legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;

e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate percepiti dal 1° agosto 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi così determinati l'intermediario, al quale è presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva è prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di rimpatrio;

f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal 27 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali, nonché la punibilità per i reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d'imposta 2001 da trasmettere esclusivamente in via telematica.

2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».

3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».

4. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«4-*bis.* Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.».

5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è sostituito dal seguente:

«1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.».

6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il 16 marzo 2003 nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attività detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare è pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma può essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.

Art. 7.

Dismissione di beni immobili dello Stato

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati *A* e *B* al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.

Art. 8.

Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi

1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Art. 9.

Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-

zioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici è già prevista la presenza di uno o più componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO *A*

ELENCO BENI DELLO STATO

Denominazione	Ubicazione
Palazzo Poste	Milano
Torri dell'Eur	Roma
Tor Pagnotta -- Lotto A	Roma
Tor Pagnotta -- Lotto B	Roma
Tor Pagnotta – Lotto C	Roma
La Rustica – Lotto A e Lotto B	Roma
La Rustica -- Lotto D/c	Roma
Sotto centrale telefonica Porta Romana	Milano
Sotto centrale telefonica Via Magolfa	Milano
Sotto centrale telefonica Porta Venezia	Milano
Sotto centrale telefonica Via Belfiore	Milano
Centrale telefonica Amedeo Via Crispi	Napoli
Centrale telefonica P.zza Nolana	Napoli

ALLEGATO *B*

ELENCO BENI EX ETI

Numero progressivo	Denominazione bene	Localizzazione		
		Indirizzo	Città	Prov.
1	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via G. Buitoni, 3	Sansepolcro	AR
2	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via Cortonese, 143	Perugia	PG
3	Agenzia Coltivazione Tabacchi	via XXXIV Maggio, 99/101	Pontecorvo	FR
4	Agenzia Coltivazione Tabacchi	Strada Statale n.16	Alessano	LE
5	Magazzino Tabacchi Greggi	via Malta, 42	Spongano	LE
6	Magazzino Tabacchi Greggi	via Montebello, 46	Piacenza	PC
7	Magazzino Tabacchi Greggi	via Bengasi,5	Tortona	AL
8	Manifattura Tabacchi	SS Romea, 255	Mesola	FE
9	Manifattura Tabacchi	v.le Regina Margherita, 33	Cagliari	CA
10	Manifattura Tabacchi	p.za San Cristoforo, 18	Catania	CT
11	Manifattura Tabacchi	via delle Cascine, 35	Firenze	FI
12	Manifattura Tabacchi	Contrada Cammarata	Castrovillari	CS
13	Manifattura Tabacchi	v.le Fulvio Testi, 121	Milano	MI
14	Manifattura Tabacchi	via Sant'Orsola,78	Modena	MO
15	Manifattura Tabacchi	via Galileo Ferraris, 273	Napoli	NA
16	Manifattura Tabacchi	Via Simone Guli,11	Palermo	PA
17	Manifattura Tabacchi	Via Malaspina,20	Trieste	TS
18	Manifattura Tabacchi	V.le della Fiera,1	Verona	VR
19	Deposito Generi di Monopolio	Via del Vespro,53	Messina	ME
20	Deposito Generi di Monopolio	Via Vittorio Veneto, 27	Reggio Calabria	RC
21	Deposito Generi di Monopolio	Via Rigopiano,36	Pescara	PE
22	Deposito Generi di Monopolio	P.le Cremona,3	Brescia	BS
23	Deposito Generi di Monopolio	Via Degola, 3/d	Genova	GE
24	Deposito Generi di Monopolio	Via dei Sali,5	Venezia Porto Marghera	VE
25	Deposito Generi di Monopolio	Via Gervasutta, 20	Udine	UD
26	Deposito Generi di Monopolio	Via Barcellona, 19/21	Catania	CT
27	Deposito Generi di Monopolio	Via Generale De Maria	Palermo	PA

02G0321

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 310ª seduta pubblica per venerdì 27 dicembre 2002 alle ore 11,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

02A14684

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 6 dicembre 2002.

Annullamento del decreto di riconoscimento alla sig.ra Gherardini Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 1º febbraio 2000, con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Gherardini Maria Teresa, nata a Vinci (Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana, il proprio titolo professionale di psicologo conseguito nel Regno Unito ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Visto lo «Statutory Instruments» n. 824 del 1991, atto normativo inglese di recepimento della direttiva 89/48/CEE, il cui allegato C contiene una lista delle professioni regolamentate nel Regno Unito ai fini della direttiva europea indicata, con l'elenco delle autorità designate per tali professioni;

Considerato che il decreto su indicato si è basato essenzialmente sulla corrispondenza tra il titolo di psicologo posseduto dalla sig.ra Gherardini, che risulta iscritta alla «British Psychological Society» in qualità di «graduate member», ed il profilo professionale dello psicologo italiano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, art. 1;

Considerato che, successivamente alla emanazione del decreto di riconoscimento, questo Ministero veniva a conoscenza — su segnalazione del Consiglio nazionale degli psicologi — che, in base al citato provvedimento britannico, la professione di psicologo viene designata con la qualifica di chartered psychologist, cui si accede dopo una formazione pluriennale accademica e professionale, e che pertanto il titolo di cui è in possesso la sig.ra Gherardini non corrisponde alla figura professionale italiana dello psicologo;

Visto che la richiedente, sulla base della documentazione prodotta, non può essere considerata un «prodotto finito», data l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento ossia la mancata corrispondenza tra il titolo posseduto dalla richiedente ed il profilo professionale dello psicologo italiano, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 115/1992;

Vista la comparazione operata tra l'interesse pubblico all'eliminazione dell'atto illegittimo — interesse ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata ed individuabile nella necessità di evitare che l'attività professionale sia esercitata da un soggetto professionalmente ed ipoteticamente non abilitato all'esercizio della suddetta attività perché sfornito di un percorso formativo analogo a quello dei cittadini italiani e richiesto per l'iscrizione all'albo — e l'interesse privato della sig.ra Gherardini all'esercizio dell'ormai avviata attività professionale in virtù del riconoscimento del suo titolo professionale estero avvenuto con il decreto in parola;

Ritenuta, pertanto, la prevalenza dell'interesse pubblico rispetto a quello privato e conseguente necessità di disporre — in via di autotutela — l'annullamento del decreto di riconoscimento del 1º febbraio 2000;

Decreta:

È annullato il decreto di riconoscimento emesso il 1º febbraio 2000 in favore della sig.ra Gherardini Maria Teresa, nata a Vinci (Firenze) il 3 ottobre 1942, cittadina italiana; pertanto, la domanda di riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito nel Regno Unito — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo — proposta dalla sig.ra Gherardini, è respinta.

Roma, 6 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A14386

DECRETO 6 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Prior Venegas Maria Angela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Prior Venegas Maria Angela, nata il 26 febbraio 1976 a Girona (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di abogado conseguito in Spagna ai fini dell'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di «Licenciada en Derecho» nel settembre 1999 presso l'«Universidad de Sevilla»;

Considerato che ha altresì sostenuto diversi esami in materia di diritto italiano presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in qualità di borsista Socrates-Erasmus nell'anno accademico 1997/1998;

Considerato che la sig.ra Prior Venegas risulta essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla» dal 24 marzo 2000;

Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nelle sedute del 25 ottobre e del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Prior Venegas Maria Angela, nata il 26 febbraio 1976 a Girona (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto processuale civile; 3) diritto amministrativo; 4) diritto penale; 5) diritto processuale penale; 6) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 6 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A14387

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore dei programmi «Italia-Svizzera», «Italia-Austria», «Italia-Slovenia», «Italia-Francia (Alpi)», «Italia-Francia (Isole)» e «Italia-Albania», inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, per le annualità 2001 e 2002. (Decreto n. 35/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive modificazioni ed

integrazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i programmi inseriti nella sezione transfrontaliera del programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Vista la decisione della Commissione europea C(2002) n. 1703 del 26 luglio 2002 che istituisce un sostegno speciale per le regioni confinanti con i Paesi candidati a far parte della Unione europea assegnando 1,381 Meuro supplementari al programma «Interreg III A» - Phare CBC Italia-Slovenia» per l'esercizio finanziario 2002;

Visti i propri decreti 23 novembre 2001, 27 dicembre 2001, 29 marzo e 7 agosto 2002 relativi all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale in favore dei suddetti programmi;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, ai programmi Interreg III - sezione transfrontaliera in oggetto è stato attribuito un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 28.231.196,00 euro, per l'annualità 2001 nonché pari a 32.209.260,00 euro per l'annualità 2002, cui corrisponde una quota nazionale pubblica a carico dello Stato di 21.250.309,00 euro per l'anno 2001 e di 23.954.914,00 euro per l'anno 2002;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'autorità di pagamento di ogni singolo programma, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima autorità, anche con altre regioni qualora partecipanti;

Preso atto che per il programma Italia-Francia «Isole» l'autorità di pagamento regione Toscana, indicata nel decreto n. 10/2002 dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento statale, è stata successivamente sostituita per tale ruolo con la regione Sardegna;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale dei programmi operativi inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 21.250.309,00 euro per l'annualità 2001 e a 23.954.914,00 euro per l'annualità 2002, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle rispettive autorità di pagamento.

3. L'autorità di gestione titolare di ogni singolo programma, di cui alle premesse, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. L'autorità di gestione, per il programma di cui è titolare, invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 325

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEI PIC INTERREG III 2000-2006

SEZIONE TRANSFRONTALIERA - ANNUALITÀ 2001 E 2002

(Importi in euro)

PIC Interreg III Sezione transfrontaliera	Decisioni	Autorità di pagamento	Legge n. 183/1987	
			2001	2002
Italia Austria	C(2001)3537 del 23/11/01	P.A. Bolzano	2.138.342,00	2.426.194,00
Italia Svizzera	C(2001)2126 del 12/09/01	Lombardia	2.672.927,00	3.032.744,00
Italia-Francia «Isole»	C(2001)4016 del 18/12/01	Sardegna	4.009.389,00	4.549.115,00
Italia-Francia «Alpi»	C(2001)2768 del 12/11/01	Piemonte	5.497.860,00	5.957.547,00
Italia Slovenia	C(2001)3614 del 27/12/01	F.V. Giulia	6.931.791,00	5.628.202,00
Italia Albania	C(2002)1660 del 20/06/02	Puglia	—	2.361.112,00
		TOTALE . . .	21.250.309,00	23.954.914,00

02A14466

DECRETO 14 ottobre 2002.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, in favore dei programmi «Mediterraneo Occidentale», «CADSES» (Central Adriatic Danubian Sout-Eastern European Space) e «Spazio Alpino», inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transnazionale, per le annualità 2001 e 2002. (Decreto n. 36/2002).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — d'intesa con le amministrazioni competenti — la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000 che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera C.I.P.E. n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la decisione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'Iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Viste le note del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, n. 046071 e n. 03051 rispettivamente del 27 novembre 2001 e del 31 gennaio 2002 che, in accordo con la Commissione europea, rideterminano i profili finanziari per alcuni programmi Interreg III, fermo restando l'importo complessivo delle risorse già attribuite nella richiamata decisione dell'11 luglio 2000;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III relativi al periodo 2000-2006, che stabilisce per la sezione transnazionale degli stessi una quota di cofinanziamento a totale carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati i programmi inseriti nella sezione transnazionale del programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegata tabella *A*;

Visti i propri decreti 29 marzo e 30 maggio 2002, relativi all'assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale in favore dei suddetti programmi;

Considerato che, in base alle sopracitate note ministeriali, ai programmi Interreg III «Mediterraneo Occidentale», «CADSES» e «Spazio Alpino» è stato attribuito un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 25.100.050,00 euro, per l'annualità 2001 e a 19.930.241,00 euro per l'annualità 2002, cui corrisponde una quota nazionale pubblica a totale carico dello Stato dello stesso importo;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 14 ottobre 2002 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale dei programmi operativi inseriti nel Programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, sezione transnazionale, citati in premessa, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è pari a 25.100.050,00 per l'annualità 2001 e a euro 19.930.241,00 per l'annualità 2002, così come specificato nell'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente in base alle indicazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. L'amministrazione centrale, per i programmi di cui è titolare, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al proprio programma ed effettua i controlli di competenza.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le disposizioni di pagamento da inviare al Fondo di rotazione, si avvale delle procedure di trasmissione automazzata degli elenchi fornite dall'I.G.R.U.E.

5. Il Ministero citato, per i programmi di cui è titolare, invia al Sistema informativo della ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.) i dati per le necessarie rilevazioni, ai sensi della delibera CIPE n. 141/1999.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 2002

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 326

TABELLA *A*

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE *EX LEGE* N. 183/1987 DEI PIC INTERREG III 2000-2006

SEZ. TRANSNAZIONALE ANNUALITÀ 2001-2002

(Importi in euro)

PIC Interreg III Sezione transnazionale	Decisioni	Legge n. 183/1987	
		2001	2002
CADSES	C(2001)4013 del 22/12/01	7.789.671,00	8.838.281,00
MEDOC	C(2001)4069 del 27/12/01	13.631.923,00	6.918.327,00
Spazio Alpino	C(2001)4017 del 19/12/01	3.678.456,00	4.173.633,00
	TOTALE . . .	25.100.050,00	19.930.241,00

02A14467

DECRETO 16 dicembre 2002.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, variazione di denominazione, di contenuto di nicotina e condensato e radiazione di alcune marche - inserimento di alcune fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste le richieste presentate dalle ditte E.T.I. S.p.a., Gutab S.a.s, Philip Morris Italia S.p.a., JT lnternational Italia S.r.l., Gallaher Italia S.r.l., Heintz Van Landewyck S.a.r.l., Vector Tobacco Inc, Vandewood Italia S.r.l., Cigar & Tobacco Italy S.r.l., Mizar S.r.l., Diplomatico Cigars S.r.l., Diadema S.p.a., I.T.A. S.r.l., B.A.T. Italia S.p.a., Maga Team S.r.l., Pipe Brebbia S.r.l., Eurotab S.p.a. e Altadis U.S.A. Inc. intese ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella A - sigarette, e nella tabella B - sigari e sigaretti, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, vari prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti dai fornitori;

Considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE ed extra UE, in conformità ai prezzi indicati nelle citate richieste, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle A, B e C allegate al predetto decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Ritenuto, infine, che occorre provvedere, su richiesta delle ditte JT International Italia S.r.l., E.T.I S.p.a., B.A.T. Italia S.p.a., Maga Team S.r.l, Eurotab S.p.a e I.T.A. S.r.l. al cambio di denominazione di alcune marche di tabacchi lavorati, alla modifica del contenuto dichiarato di nicotina e condensato di tre marche di sigarette nonché alla radiazione di alcune marche di sigari, sigaretti e tabacco da fiuto, già iscritte nella tariffa di vendita al pubblico;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A - sigarette - e nella tabella B - sigari e sigaretti - allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A – SIGARETTE –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
91,29	50,00	83,33	275,38	500,00

TABELLA B – SIGARI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
679,50	135,00	225,00	310,50	1.350,00
931,17	185,00	308,33	425,50	1.850,00
2.718,00	540,00	900,00	1.242,00	5.400,00

TABELLA B – SIGARETTI –

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
€				
4,03	0,80	1,33	1,84	8,00
5,03	1,00	1,67	2,30	10,00

Art. 2.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalle tabelle A, B e C allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE	mg nicotina	sigaretta condensato	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
MAYFAIR	0,8	9,0	125,00	20	2,50
MAYFAIR LIGHTS	0,6	8,0	125,00	20	2,50
BENSON & HEDGES PLATINUM	0,1	0,5	155,00	20	3,10
BENSON & HEDGES RED	0,8	12,0	125,00	20	2,50
BENSON & HEDGES RED LIGHTS	0,5	7,0	125,00	20	2,50
MEMPHIS CLASSIC	0,7	11,0	120,00	20	2,40
ELIXYR	0,9	12,0	100,00	20	2,00
ELIXYR LIGHTS	0,7	8,0	100,00	20	2,00
TREASURER LUXURY WHITE	0,6	8,0	500,00	20	10,00
PHILIP MORRIS SIGNATURE	0,9	10,0	160,00	20	3,20
BF SUPER LIGHTS	0,3	4,0	125,00	20	2,50
WINSTON ONE	0,1	1,0	125,00	20	2,50

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra UE)

	mg nicotina	sigaretta condensato	€/kg.conv.le compreso dazio	€/Dazio Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
QUEST 3	0,05	10,0	156,00	14,00	20	3,12
OMNI LIGHTS KING SIZE	0,6	9,0	156,00	14,00	20	3,12
OMNI ULTRA LIGHTS 100's	0,5	6,0	156,00	14,00	20	3,12

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
TOSCANELLI AROMA CAFFE'	140,00	5	3,50
TOSCANELLI MANDORLATI	140,00	5	3,50

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
WILLEM II WILDE CIGARROS	80,00	5	2,00
WILLEM II CORONA OPTIMUM	450,00	1	2,25
ZINO MOUTON CADET TUBOS ASSORTMENT	1.350,00	4	27,00
PRIVATE STOCK N.7 TUBOS	800,00	1	4,00
PRIVATE STOCK N.7 TUBOS	800,00	4	16,00
PRIVATE STOCK N.7 TUBOS	800,00	20	80,00
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.1	880,00	1	4,40
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.1	880,00	3	13,20
PRIVATE STOCK MEDIUM FILLER TUBOS N.1	880,00	20	88,00
ONEOFF SOBERANOS	5.400,00	10	270,00
GUANTANAMERA CRISTALES	320,00	10	16,00
GUANTANAMERA CRISTALES	320,00	5	8,00
GUANTANAMERA CRISTALES	320,00	1	1,60
GUANTANAMERA DECIMOS	200,00	10	10,00
GUANTANAMERA DECIMOS	200,00	5	5,00
GUANTANAMERA COMPAY	190,00	10	9,50
GUANTANAMERA COMPAY	190,00	5	4,75
GUANTANAMERA PURITOS	140,00	10	7,00
GUANTANAMERA PURITOS	140,00	5	3,50
FELIPE GREGORIO BELICOSO	1.580,00	20	158,00
FELIPE GREGORIO BELICOSO	1.580,00	1	7,90
FELIPE GREGORIO MYSTIC KNIGHT	1.620,00	25	202,50
FELIPE GREGORIO MYSTIC KNIGHT	1.620,00	1	8,10
FELIPE GREGORIO ROBUSTO	1.520,00	25	190,00
FELIPE GREGORIO ROBUSTO	1.520,00	1	7,60
FELIPE GREGORIO SERENO	1.500,00	25	187,50
FELIPE GREGORIO SERENO	1.500,00	1	7,50
FELIPE GREGORIO NIÑO	1.400,00	25	175,00
FELIPE GREGORIO NIÑO	1.400,00	1	7,00
FELIPE II RESERVA B	1.580,00	25	197,50
FELIPE II RESERVA B	1.580,00	1	7,90
FELIPE II RESERVA R	1.520,00	25	190,00
FELIPE II RESERVA R	1.520,00	1	7,60
FELIPE II RESERVA D	1.540,00	25	192,50
FELIPE II RESERVA D	1.540,00	1	7,70
FELIPE II FUSION OF VINTAGE TOBACCOS F3	1.660,00	20	166,00
FELIPE II FUSION OF VINTAGE TOBACCOS F3	1.660,00	1	8,30
PETRUS ETIQUETTE ROUGE CHURCHILL	1.440,00	20	144,00
PETRUS ETIQUETTE ROUGE CHURCHILL	1.440,00	4	28,80
PETRUS ETIQUETTE ROUGE CHURCHILL	1.440,00	1	7,20
PETRUS ETIQUETTE ROUGE BELICOSO	1.440,00	20	144,00
PETRUS ETIQUETTE ROUGE BELICOSO	1.440,00	4	28,80
PETRUS ETIQUETTE ROUGE BELICOSO	1.440,00	1	7,20
PETRUS ETIQUETTE ROUGE CORONA	1.280,00	20	128,00
PETRUS ETIQUETTE ROUGE CORONA	1.280,00	4	25,60
PETRUS ETIQUETTE ROUGE CORONA	1.280,00	1	6,40
PETRUS ETIQUETTE ROUGE ROYAL MADURO CHURCHILL	1.440,00	20	144,00
PETRUS ETIQUETTE ROUGE ROYAL MADURO CHURCHILL	1.440,00	1	7,20

SIGARI NATURALI

	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
PETRUS ETIQUETTE ROUGE ROYAL MADURO BELICOSO	1.440,00	20	144,00
PETRUS ETIQUETTE ROUGE ROYAL MADURO BELICOSO	1.440,00	1	7,20
PETRUS ETIQUETTE ROUGE ROYAL MADURO ROBUSTO	1.380,00	20	138,00
PETRUS ETIQUETTE ROUGE ROYAL MADURO ROBUSTO	1.380,00	1	6,90
PETRUS SPECIAL SELECTION PALMA FINA	1.400,00	25	175,00
PETRUS SPECIAL SELECTION PALMA FINA	1.400,00	1	7,00
PETRUS ANTONIUS	1.540,00	25	192,50
PETRUS ANTONIUS	1.540,00	1	7,70
PETRUS CHURCHILL	1.580,00	3	23,70
PETRUS CHURCHILL	1.580,00	1	7,90
PETRUS FORTUS AÑEJO 1	2.000,00	20	200,00
PETRUS FORTUS AÑEJO 1	2.000,00	1	10,00
CAO BRAZILIA PIRANHA	980,00	25	122,50
CAO BRAZILIA PIRANHA	980,00	1	4,90
CAO BRAZILIA GOL	1.300,00	20	130,00
CAO BRAZILIA GOL	1.300,00	1	6,50
CAO BRAZILIA SAMBA	1.500,00	20	150,00
CAO BRAZILIA SAMBA	1.500,00	1	7,50
CAO EXTREME TUBO N₀.1	1.750,00	20	175,00
CAO EXTREME TUBO N₀.1	1.750,00	1	8,75
CAO EXTREME TUBO N₀.2	1.980,00	20	198,00
CAO EXTREME TUBO N₀.2	1.980,00	1	9,90
EXCALIBUR CHURCHILL DE LUXE N₀.II	1.920,00	10	96,00
EXCALIBUR CHURCHILL DE LUXE N₀.II	1.920,00	1	9,60
EXCALIBUR CORONA GORDA N₀.IV	1.300,00	10	65,00
EXCALIBUR CORONA GORDA N₀.IV	1.300,00	1	6,50
EXCALIBUR PETIT CORONA N₀.VII	980,00	20	98,00
EXCALIBUR PETIT CORONA N₀.VII	980,00	1	4,90
EXCALIBUR DEMI-TASSE N₀.VIII	650,00	20	65,00
EXCALIBUR DEMI-TASSE N₀.VIII	650,00	1	3,25
EXCALIBUR PERFECTO UNICO	1.300,00	10	65,00
EXCALIBUR PERFECTO UNICO	1.300,00	1	6,50
DAVIDOFF SPECIAL 48	2.500,00	10	125,00
DAVIDOFF SPECIAL 53	3.500,00	10	175,00
AVO SIGNATURE SMALL CORONA	1.400,00	10	70,00
AVO SIGNATURE SMALL CORONA	1.400,00	1	7,00
AVO SIGNATURE LONSDALE	1.700,00	10	85,00
AVO SIGNATURE LONSDALE	1.700,00	1	8,50
AVO SIGNATURE ROBUSTO	1.900,00	10	95,00
AVO SIGNATURE ROBUSTO	1.900,00	1	9,50
NATURAL BY DREW ESTATE JUCY LUCY	920,00	1	4,60
NATURAL BY DREW ESTATE CHINA 5	1.360,00	1	6,80
NATURAL BY DREW ESTATE CLEAN ROBUSTO	1.460,00	1	7,30
NATURAL BY DREW ESTATE GREEN HERO	1.740,00	1	8,70
NATURAL BY DREW ESTATE DIRT	1.240,00	1	6,20
NATURAL BY DREW ESTATE ROOT	1.500,00	1	7,50
JULIETA SPECIALLY SELECTED 6 CHURCHILLS	3.500,00	6	105,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN SORCERER	2.200,00	1	11,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN TORPEDO	2.600,00	1	13,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN ROBUSTO	2.000,00	1	10,00
ASHTON VIRGIN SUN GROWN BELICOSO N₀ 1	2.100,00	1	10,50
ASHTON VIRGIN SUN GROWN ENCHANTMENT	2.300,00	1	11,50
ASHTON VIRGIN SUN GROWN TRES MYSTIQUE	1.850,00	1	9,25

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
JOYA DE NICARAGUA ANTANO 1970 GRAN CONSUL	1.350,00	1	6,75
JOYA DE NICARAGUA ANTANO 1970 ROBUSTO GRANDE	1.200,00	1	6,00
JOYA DE NICARAGUA ANTANO 1970 BELICOSO	1.500,00	1	7,50
LA FINCA FIGURADO	900,00	1	4,50
LA FINCA PYRAMIDE	850,00	1	4,25
LA FINCA JOYAS	800,00	1	4,00
LA FINCA CORONA	720,00	1	3,60
LA FINCA ROBUSTO	760,00	1	3,80
SANTA CLARA 1830 SPECIAL EDITION No.4 NATURAL	900,00	1	4,50
SANTA CLARA 1830 SPECIAL EDITION ROBUSTO NATURAL	1.100,00	1	5,50
SANTA CLARA 1830 SPECIAL EDITION CORONA NATURAL	1.200,00	1	6,00
SANTA CLARA 1830 SPECIAL EDITION No.4 MADURO	900,00	1	4,50
SANTA CLARA 1830 SPECIAL EDITION ROBUSTO MADURO	1.100,00	1	5,50
SANTA CLARA 1830 SPECIAL EDITION CORONA MADURO	1.200,00	1	6,00
JOSE' MARTI' LA TRINIDAD	780,00	1	3,90
JOSE' MARTI' MASAYA	800,00	1	4,00
JOSE' MARTI' REMEDIOS	740,00	1	3,70
JOSE' MARTI' ROBUSTO	720,00	1	3,60
JOSE' MARTI' PETIT LANCERO	640,00	1	3,20
TE AMO MINIFIGURADO	1.000,00	1	5,00
TE AMO MINITORBUSTO	1.000,00	1	5,00
CEZAR BRONNER 1956 PEQUEÑOS PERFECTOS	800,00	1	4,00

SIGARI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
NEOS MYSTIC AROMATIC	120,00	5	3,00
IL GUELFO ROSSO	120,00	5	3,00
IL GUELFO ROSSO SINGOLO	30,00	1	0,15
VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA N°2	158,00	5	3,95

SIGARETTI NATURALI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
NATURAL BY DREW ESTATE TWIGS	596,00	5	7,45
BALMORAL DOMINICAN SELECTION MINI CIGARILLOS	80,00	20	4,00
ASHTON SENORITAS	340,00	10	8,50
ASHTON CIGARILLOS	320,00	10	8,00
ASHTON MINI CIGARILLOS	260,00	20	13,00

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
ROLL'S VANILLA CLASSIC	60,00	20	3,00
WINGS TROPICAL DELIGHT SPECIALE	8,00	1	0,02
CAFÉ CRÉME FILTER TWIN	30,00	2	0,15
VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA CIGARILLOS	116,00	10	2,90
VASCO DA GAMA CAPA DE CUBA DUO	10,00	2	0,05
WILLEM II PRIMO AROMA FILTER	104,00	10	2,60
PANTER MIGNON DESSERT	80,00	20	4,00

Prodotti Esteri
(Marche di provenienza extra UE)

SIGARI NATURALI	Euro Kg. conv.le compreso dazio	Euro/Dazio Kg. conv.le	Conf.	Euro Conf.
BACKWOODS WILD RUM	136,00	6,00	5	3,40
BACKWOODS ORIGINAL	136,00	6,00	5	3,40
BACKWOODS BLACK & SWEET	136,00	6,00	5	3,40
BACKWOODS SWEET AROMATIC	136,00	6,00	5	3,40

TABACCO DA FUMO TRINCIATO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA	Euro Kg. conv.le	Conf. gr.	Euro Conf.
SKANDINAVIK VANILLA	110,00	50	5,50
SKANDINAVIK VANILLA 5 gr.	50,00	5	0,25
W.O. LARSEN SIMPLY UNIQUE 5 g.	60,00	5	0,30
W.O. LARSEN SMOOTH & TASTY 5 g.	60,00	5	0,30
W.O. LARSEN A TRUE DELIGHT 5 g.	60,00	5	0,30
BREBBIA CLASSIC ENGLISH MIX N°7	124,00	50	6,20
BREBBIA CLASSIC ENGLISH MIX N°8	124,00	50	6,20

Art. 3.

La denominazione delle seguenti marche di tabacco lavorato è variata come segue:

SIGARETTE

DA	LUCKY STRIKE LIGHTS K.S.F.	A	LUCKY STRIKE LIGHTS SILVER
DA	WINSTON EXPORT LIGHTS	A	WINSTON LIGHTS
DA	WINSTON EXPORT	A	WINSTON FILTER
DA	WINSTON EXCEL SUPER LIGHTS	A	WINSTON SUPER LIGHTS

SIGARI NATURALI

DA	CUESTA REY DOMINICAN ROBUSTO N.7	A	CUESTA REY ROBUSTO N.7
DA	CUESTA REY DOMINICAN BELICOSO N.11	A	CUESTA REY BELICOSO N.11

SIGARETTI ALTRI

DA	TOSCANELLO MILD	A	TOSCANELLO M-CLASSIC

Art. 4.

Il contenuto di nicotina e di condensato delle sottoindicate marche di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta Nicotina/condensato da		Mg/sigaretta Nicotina/condensato a	
LUCKY STRIKE LIGHTS SILVER	0,6	8,0	0,5	6,0
WINSTON LIGHTS	0,5	6,0	0,7	8,0
WINSTON FILTER	0,9	11,0	0,9	12,0

Art. 5.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

SIGARI NATURALI

CUESTA REY DOMINICAN PYRAMID No. 9
BALMORAL ROYAL SELECTION TORPEDO
BALMORAL ROYAL SELECTION CORONA (Confezione da 25 pezzi)
BALMORAL ROYAL SELECTION CORONA (Confezione da 5 pezzi)
BALMORAL ROYAL SELECTION ROBUSTO (Confezione da 25 pezzi)
BALMORAL ROYAL SELECTION ROBUSTO (Confezione da 5 pezzi)

SIGARETTI ALTRI

AXX FILTER FLAVOUR (Confezione da 2 pezzi)
MINI MEHARI'S COLLECTION

TABACCO DA FIUTO

ALPINA SNUFF (Confezione da 2,5 grammi)

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 24

02A14605

DECRETO 16 dicembre 2002.

Conferma dell'esclusione della società Cinema teatrale politeama tuscolano S.r.l. dalla graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 16 novembre 2000, con il quale è stato approvato il regolamento di gioco;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Viste le «Modalità per la partecipazione al pubblico incanto per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo» (prot. UDG/1105 in data 29 novembre 2000);

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Considerato che, con sentenza n. 5841/02 dell'8 maggio 2002, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 25 giugno 2002, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto dalla società Cinema tea-

trale politeama tuscolano S.r.l. (plico n. 1110 - provincia di Roma), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse della ricorrente (cioè nella sola parte che riguarda la provincia di Roma);

Atteso che la menzionata commissione aggiudicatrice, riconvocata anche al fine di verificare, tra l'altro, l'effettiva sussistenza dei motivi di esclusione dalla gara dell'offerta presentata dalla società in questione, ha confermato, in data 22 maggio 2002 e quindi successivamente all'emanazione della predetta sentenza n. 5841/02, le determinazioni adottate in sede di aggiudicazione, in quanto né la planimetria né la ulteriore documentazione allegata al progetto della menzionata società indicano la localizzazione, le dimensioni e la distribuzione degli uffici e servizi ricettivi (per un minimo di mq 150) della sala Bingo, la cui presenza è indispensabile alla funzionalità di quest'ultima ed è prevista dal bando di gara come requisito essenziale per l'ammissione alla gara;

Considerato che la medesima commissione ha rilevato, inoltre, che la sala è composta da una serie di singole stanze che, seppure comunicanti tra loro, non offrono garanzia di una costante e diretta visibilità della postazione di gestione centralizzata del gioco;

Atteso che l'amministrazione, alla luce della motivazione della predetta sentenza n. 5841/02 e delle risultanze del riesame dell'offerta della società in questione effettuato dalla commissione aggiudicatrice, ritiene di dover confermare l'inammissibilità dell'offerta stessa per carenza dei requisiti minimi previsti dal bando di gara;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si conferma l'esclusione della domanda della società Cinema teatrale politeama tuscolano S.r.l. dalla gara per l'assegnazione delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo e, per l'effetto, si conferma. altresì, il decreto direttoriale 11 luglio 2001 nella parte di interesse della ricorrente, vale a dire per la provincia di Roma.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore generale: TINO

02A14592

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Petrini Cristina Martha di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Petrini Cristina Martha, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo, è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 12 novembre 1982 dall'Università statale di Cordoba alla sig.ra Petrini Cristina Martha, cittadina italiana, nata a Cordoba (Argentina) il 26 aprile 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Petrini Cristina Martha è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14457

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Primitz Laura Noemi di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Primitiz Laura Noemi, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medica cirujana conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medica cirujana in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medica cirujana rilasciato in data 18 dicembre 1991 dall'Università nazionale di Cordoba (Argentina) alla sig.ra Primitz Laura Noemi, nata a Cordoba l'8 novembre 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Primitz Laura Noemi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14454

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra De Sousa Fernandes Bethania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Sousa Fernandes Bethania, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di conclusione del corso di medicina conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di

formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il diploma di conclusione del corso di medicina rilasciato in data 3 dicembre 1998 dalla Escola Bahiana de Medicina e Saude Publica di Salvador (Brasile) alla sig.ra De Sousa Fernandes Bethania, nata a Salvador (Brasile) il 21 ottobre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa De Sousa Fernandes Bethania è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno;

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14455

DECRETO 29 novembre 2002.

Riconoscimento al dott. Spatoliatore Giuseppe Luciano di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Spatoliatore Giuseppe Luciano, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di diplomate in nephrology, rilasciato dal Cornell University Medical College, New York (USA), in data 30 giugno 1993, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in nefrologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 24 ottobre 2002;

Ritenuto che il titolo professionale di medico in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che il richiedente è iscritto in qualità di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Palermo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il diplomate in nephrology rilasciato nell'anno 1993 dal Cornell University Medical College, New York (USA), al dott. Spatoliatore Giuseppe Luciano, cittadino italiano, nato a Brooklyn (USA) il 20 dicembre 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli

impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A14456

DECRETO 10 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kombetin».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il D.D. 800.5/S.44/97.M.20/D33 del 6 agosto 2002, con il quale questa Amministrazione ha sospeso l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Vista l'istanza datata 22 ottobre 2002 della società Pharmafar S.r.l. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato;

Visto il decreto A.I.C. n. 546 del 19 novembre 2002, concernente il trasferimento di titolarità della specialità medicinale sottoindicata a nome della società Pharmafar S.r.l.;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, il D.D. 800.5/S.44/97.M.20/D33 del 6 agosto 2002, relativi alla specialità medicinale sottoindicata di cui è titolare la ditta Pharmafar S.r.l.:

KOMBETIN: IV 5 fiale 1 ml 1/8 mg - A.I.C. n. 006575 029,

ditta Pharmafar S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14500

DECRETO 10 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Uromitexan».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 266 del 6 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2000, con il quale questa Amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto dalla ditta Asta Medica AG alla ditta Baxter Oncology GmbH, rappresentata in Italia dalla ditta Baxter S.p.a.;

Vista la domanda della ditta Baxter Oncology GmbH, titolare della specialità, rappresentata in Italia dalla ditta Baxter S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

UROMITEXAN:

10 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 025312 051;

20 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 025312 063;

50 compresse rivestite 400 mg - A.I.C. n. 025312 075;

10 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 025312 087;

20 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 025312 099;

50 compresse rivestite 600 mg - A.I.C. n. 025312 101,

ditta Baxter Oncology GmbH, rappresentata in Italia dalla ditta Baxter S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14501

DECRETO 10 dicembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biomunil».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 2 ottobre 2002 della ditta Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

BIOMUNIL: aerosol flacone spray 10 ml - A.I.C. n. 026730 010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 10 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14503

DECRETO 11 dicembre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atem».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 13 settembre 2002 della ditta Promedica S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Promedica S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

ATEM: «0,025% soluzione da nebulizzare» flacone 20 ml - A.I.C. n. 024153 013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14498

DECRETO 11 dicembre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluorouracile DBL».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 giugno 2002, n. 129, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 4 novembre 2002 della ditta Faulding Farmaceutici S.r.l. che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FLUOROURACILE DBL:

250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso - 5 flaconi Onco-Tain - A.I.C. n. 034316 012;

500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso - 5 flaconi Onco-Tan A.I.C. n. 034316 024;

1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso - 1 flacone Onco-Tan A.I.C. n. 034316 036,

ditta Faulding Farmaceutici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 dicembre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A14502

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Perugia e Terni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosfera, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Umbria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 6 settembre 2002 nelle province di Terni, Perugia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Perugia:

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Assisi, Bastia, Bettona, Foligno, Fossato di Vico, Gubbio, Monteleone di Spoleto, Poggiodomo, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sigillo, Spello, Torgiano;

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bevagna, Citerna, Città di Castello, Deruta, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Marsciano, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Montone, Nocera Umbra, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Sellano, Spello, Spoleto, Umbertide;

Terni:

piogge alluvionali dal 14 luglio 2002 al 6 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Amelia, Montecastrilli, Narni, San Gemini, Stroncone, Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14588

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosfera, attraverso la individua-

zione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 15 settembre 2002 nella provincia di Caltanissetta;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale egli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Caltanissetta:

grandinate del 15 settembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Caltanissetta, Mussomeli, San Cataldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14589

DECRETO 18 dicembre 2002.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosfera, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 settembre 2002, n. 209, con il quale veniva dichiarata, tra l'altro, l'eccezionalità delle grandinate verificatesi dal 4 al 5 agosto nelle province di Venezia, Verona e Vicenza;

Vista la delibera di giunta regionale 13 settembre 2002, n. 2433, con la quale la regione Veneto chiede, tra l'altro, di inserire i comuni di San Michele al Tagliamento (con esclusione dei territori già delimitati con il decreto 6 settembre 2002), Cinto, Caomaggiore, Musile di Piave, San Donà di Piave, Venezia della provincia di Venezia; Dolcè e Pescantina della provincia di Verona, Bolzano Vicentino, Longare, Tiene e Villaverla della provincia di Vicenza tra i territori delimitati con il richiamato decreto del 9 agosto 2002;

Ritenuto di accogliere la richiesta integrativa;

Decreta:

La dichiarazione di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni ed alle strutture aziendali nei sottoindicati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Venezia:

grandinate del 4 agosto 2002, del 5 agosto 2002; provvidenze di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b), c), d)* nel territorio dei comuni Di Cinto Caomaggiore, San Michele al Tagliamento (con esclusione dei territori già delimitati con il decreto 6 settembre 2002), Musile di Piave, San Donà di Piave;

grandinate del 4 agosto 2002, del 5 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)* nel territorio dei comuni di San Michele al Tagliamento (con esclusione dei territori già delimitati con il decreto 6 settembre 2002), San Donà di Piave, Venezia;

Verona:

grandinate del 4 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b), c), d), e), f)* nel territorio dei comuni Dolcè e Pescantina;

Vicenza:

grandinate del 4 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni Bolzano Vicentino, Thiene e Villaverla;

grandinate del 4 agosto 2002;

provvidenze di cui all'art. 2, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni Bolzano Vicentino e Longare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

02A14590

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 dicembre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ceretti & Tanfani, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 dicembre 1980 con cui la Ceretti & Tanfani S.p.a., con sede in Milano è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1981 con il quale è stato nominato commissario, il prof. Gualtiero Brugger in sostituzione del prof. Luigi Guatri;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 12 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 2002 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Cerreti & Tanfani S.p.a.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ceretti & Tanfani S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ceretti & Tanfani S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Ceretti & Tanfani S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A14621

DECRETO 20 dicembre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Sidas Redaelli Siderurgia Acciai Speciali, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1980 con cui la Redaelli Siderurgia Acciai Speciali - Sidas S.p.a., con sede in Milano è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1981 con il quale è stato nominato commissario, il prof. Gualtiero Brugger in sostituzione del prof. Luigi Guatri;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 12 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 2002 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Redaelli Siderurgia acciai speciali - Sidas S.p.a.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Redaelli Siderurgia Acciai Speciali - Sidas S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Redaelli Siderurgia Acciai Speciali - Sidas S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Redaelli Siderurgia Acciai Speciali - Sidas S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A14622

DECRETO 20 dicembre 2002.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Giuseppe & F.llo Redaelli, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 30 giugno 1980 con cui la Giuseppe & F.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1981 con il quale è stato nominato commissario, il prof. Gualtiero Brugger in sostituzione del prof. Luigi Guatri;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 12 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 9 dicembre 2002 con la quale il commissario comunica che nessuna opposizione è stata avanzata al bilancio finale di liquidazione e conto della gestione depositati e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Giuseppe & F.llo Redaelli S.p.a.;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Giuseppe & F.llo Redaelli S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Giuseppe & F.llo Redaelli S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Giuseppe & F.llo Redaelli S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A14623

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 dicembre 2002.

Scioglimento della piccola società cooperativa «Maxim» S.c. a r.l., in Badia Polesine.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ROVIGO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, recante la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare gli articoli 45 e seguenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, art. 2, con il quale le competenze in materia di cooperazione sono state trasferite al Ministero delle attività produttive;

Visto il telestato del 31 maggio 2001 a firma congiunta del direttore generale della cooperazione e della direttrice generale del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti d'organizzazione dei costituendi Ministeri delle attività produttive, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del regolamento relativo all'organizzazione dell'U.T.G., dispone la continuità di svolgimento dei compiti istituzionali, sia presso la struttura centrale che presso gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la circolare n. 16/2002 datata 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale vengo impartite direttive atte ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione già disciplinate con la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra le amministrazioni coinvolte;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha determinato modifiche alla denominazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Considerato che la revisione della piccola società cooperativa «Maxim» S.c. a r.l., si è conclusa con un verbale di ispezione in data 30 luglio 2002 e che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, in quanto non è in grado di raggiungere gli scopi sociali e non ha mai compiuto atti di gestione;

Acquisito il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 21 novembre 2002, così;

Decreta

la piccola società cooperativa «Maxim» S.c. a r.l., con sede in Badia Polesine (Rovigo), via Vittorio Veneto n. 63/B, costituita per rogito notaio Doro dott.ssa Simonetta in data 5 luglio 2001, repertorio n. 26077, registro imprese n. 17079/2001, Camera di commercio, industria ed artigianato di Rovigo, posizione n. 1218/301105, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza nomina di commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Rovigo, 5 dicembre 2002

Il direttore provinciale reggente: DRAGO

02A14460

DECRETO 11 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Solidarietà a r.l.», in Ortona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del Comitato centrale delle cooperative datato 11 luglio 2002;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Solidarietà a r.l.», con sede in Ortona (Chieti), costituita per rogito notar Salvo Di Salvo in data 28 dicembre 1984, registro imprese n. 3076, posizione n. 1157/223870.

Chieti, 11 dicembre 2002

p. *Il direttore provinciale:* DE PAULIS

02A14459

DECRETO 12 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa mista «Tecnopolimer» a r.l., in Rotondi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, con il quale è stato decentrato agli ex uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative, senza la nomina del commissario governativo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 21 novembre 2002, in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa Mista «Tecnopolimer» a r.l., con sede in Rotondi (Avellino), a la via Appia km 7,63 costituita in data 28 giugno 1991 per rogito notaio dott. Domenico Sarno, repertorio n. 87136, registro società n. 6876 della Camera di commercio (posizione n. 1951/254970) è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza la nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 12 dicembre 2002

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

02A14458

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 11 dicembre 2002.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Italgas S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 13867).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione CONSOB DME/RM/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio del potere previsto dal citato art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione del 26 novembre 2002 come successivamente integrata il 4 dicembre 2002, effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla E.N.I. S.p.a. in

relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la nota di Borsa Italiana S.p.a. in data 5 dicembre 2002 la quale ha segnalato, secondo quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del regolamento CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971 e sulla base dei criteri di carattere generale stabiliti nella citata comunicazione CONSOB DME/RM/2078716 del 2 dicembre 2002, il ricorrere per la società Italgas S.p.a. delle condizioni per l'innalzamento al 90,5% della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. pari al 9,5 per cento, corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata sulla base dei prezzi ufficiali rilevati nel periodo ricompreso tra il 24 maggio 2002 e il 25 novembre 2002, pari a circa 347 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse dall'Italgas S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 90,5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, 11 dicembre 2002

p. *Il presidente:* CARDIA

02A14563

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio industriale e di servizi «La Felandina». (Deliberazione n. 52/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27, che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28, che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 2, sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea del 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, n. 900315 del 14 luglio 2000, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997

(*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che, al punto 3.1, destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la nota n. 900203 del 16 maggio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal consorzio industriale e di servizi La Felandina, per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale da localizzarsi nel comprensorio del comune di Ferrandina, in provincia di Matera, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del Trattato C.E. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2002-2004, prevede investimenti industriali ammissibili per un totale di 106.053 migliaia di euro, un onere a carico dello Stato pari a 61.786,8 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 628 addetti;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone, per l'investimento aggiuntivo, il riconoscimento del contributo nella misura, inferiore rispetto al limite massimo concedibile, del 35% ESN oltre al 15% ESL previsto per le PMI;

Considerato che la regione Basilicata, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto e ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio programma operativo regionale (POR);

Considerato che l'iniziativa è proposta da un consorzio di piccole e medie imprese ed è finalizzata alla realizzazione di alcune iniziative industriali nell'area del consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera;

Considerato che il progetto prevede la realizzazione di nuove iniziative industriali e di attività di servizi comuni a tutte le aziende insediate, promosse sia dal consorzio che da singole aziende e finalizzate all'integrazione organizzativa delle aziende consorziate;

Considerato altresì che l'attività del consorzio determinerà positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, il contratto di programma con il Consorzio industriale e di servizi «La Felandina», relativo ad investimenti per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale da localizzarsi nel comprensorio del comune di Ferrandina (provincia di Matera), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 106.053,00 migliaia di euro e sono relativi a 16 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella misura del 90,146% della misura massima concedibile e comunque nei limiti di quanto previsto dalla suddetta decisione comunitaria per gli investimenti industriali (35% di ESN oltre al 15% espresso in ESL per le PMI).

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 61.786,8 migliaia di euro.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in 3 annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 20.595,6 migliaia di euro per ciascuno anno.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2004.

1.7. Le iniziative dovranno realizzare, a regime, una nuova occupazione diretta non inferiore a 628 addetti.

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 61.786,8 migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui alla citata delibera n. 138/2000.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni, il Ministero delle attività produttive dovrà aver compiutamente valutato, per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, la redditività economico-finanziaria delle imprese, il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente e di igiene e benessere degli animali e l'esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti interessati, così come previsto nella citata nota SG(2000)D/105754 della Commissione europea concernente la proroga del regime di aiuto relativo alla legge n. 488/1992.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 377

Tabella 1

Importi in migliaia di euro

Società	Investimento ammesso	Onere Stato	% contributo rispetto al max concedibile	Occupazione
Le Marche Fashion Club srl	9.799,00	5.696,28	90,146%	130
Biofiber srl	9.434,00	5.534,67	90,146%	35
Cierre s.r.l.	1.028,00	585,15	90,146%	10
Dea Medical s.r.l.	1.355,00	752,31	90,146%	10
Camilla s.r.l.	2.644,00	1.506,21	90,146%	120
Sistem Porte di A. Sasso	2.013,00	1.149,90	90,146%	11
Ristorazione Collettiva Basilicata s.r.l.	3.261,00	1.828,77	90,146%	40
Agribase Milk s.r.l.	10.129,00	6.006,63	90,146%	30
Conssys Construction Sistem s.r.l.	24.338,00	14.245,38	90,146%	70
Felix s.r.l.	2.367,00	1.394,67	90,146%	15
Regalfruit s.r.l.	6.767,00	3.902,79	90,146%	40
Latronico Iniziative s.a.s.	1.986,00	1.124,49	90,146%	15
Profiltech s.r.l.	2.528,00	1.458,60	90,146%	10
Progetto Insieme di Selvaggi L.	12.692,00	7.485,81	90,146%	42
Metapontina Foods Alimentare s.r.l.	9.205,00	5.449,02	90,146%	30
Consorzio "La Felandina"	6.507,00	3.666,12	90,146%	20
TOTALE	**106.053,00**	**61.786,80**		**628**

02A14451

DELIBERAZIONE 2 agosto 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Procal Imprese. (Deliberazione n. 77/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, *a)* del trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato 14 luglio 2000, n. 900315, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *B)* della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001, n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001), con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la nota 16 maggio 2002, n. 900204, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla società Procal S.c.a r.l. per conto del costituendo consorzio, per la realizzazione di una pluralità di attività industriali e di servizio in un'area industriale del comune di Schiavonea, provincia di Cosenza, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. del Trattato C.E. L'iniziativa, da realizzarsi nel periodo 2002-2004, prevede investimenti industriali ammissibili per un totale di 68.930,30 migliaia di euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 48.173,55 migliaia di euro e un'occupazione aggiuntiva di 523 addetti;

Tenuto conto che, con verbale 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Considerato che il Ministero delle attività produttive propone il riconoscimento del contributo in misura inferiore rispetto al limite massimo concedibile pari al 50% E.S.N. oltre al 15% E.S.L. previsto per le P.M.I.;

Considerato che la regione Calabria con delibera 30 aprile 2002, n. 352, ha espresso il proprio parere favorevole all'attuazione del contratto di programma proposto, ne ha riconosciuto la coerenza con il proprio Programma operativo regionale (POR) e ha disposto il cofinanziamento con fondi regionali degli investimenti effettuati con un concorso partecipativo pari a 8.000 migliaia di euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Considerato che l'iniziativa è proposta da un consorzio di piccole e medie imprese ed è finalizzata alla realizzazione di manufatti di alto contenuto tecnologico e di innovazione;

Considerato che il contratto proposto prevede la realizzazione di un centro di ricerca, costituito da un laboratorio gestito dal consorzio promotore per conto delle imprese partecipanti al programma che si proporrà come fornitore di servizi alle imprese, così come previsto dall'allegato 2 della citata circolare n. 900315;

Considerato che l'iniziativa proposta determinerà positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il Consorzio Procal Imprese, il contratto di programma relativo ad investimenti per la realizzazione di una pluralità di attività industriali e di servizio, da localizzarsi in un'area industriale del comune di Schiavonea, provincia di Cosenza, area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del trattato C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi sono pari a 68.930,30 migliaia di euro relativi a 19 iniziative industriali, oltre al centro di ricerca inquadrabile nel settore dei servizi alle imprese, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa sono calcolate nella misura indicata per ciascun investimento nella predetta tabella, e comunque nei limiti di quanto previsto dalla decisione comunitaria citata in premessa per gli investimenti industriali (50% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.).

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 48.173,55 migliaia di euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 40.173,55 migliaia di euro. La restante somma di 8.000 migliaia di euro sarà a carico della regione Calabria.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in 2 annualità a decorrere dal 2003 e sarà pari a 24.086,775 migliaia di euro per ciascuno anno.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2004.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a 523 addetti.

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è assegnata in via definitiva la somma di 40.173,55 migliaia di euro a valere sulle somme rinvenienti dalle revoche indicate in premessa.

Roma, 2 agosto 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 379

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO PROCAL IMPRESE (migliaia di euro)

	Elenco Società	Investimento	Occupazione	Totale Agevolazioni	% contributo rispetto al massimo concedibile
1	Nanotec S.r.l.	2.927,20	25	2.049,04	81%
2	Curatec S.r.l.	3.024,90	28	2.117,43	81%
3	Mensatec S.r.l.	4.054,00	47	2.837,80	81%
4	Meditec S.r.l.	3.609,60	26	2.526,72	81%
5	Recytec S.r.l.	3.168,70	30	2.218,09	81%
6	Optitec S.r.l.	3.022,70	31	2.115,89	81%
7	Idroelettrica Sud S.r.l.	11.255,60	14	7.878,92	80%
8	Condutec S.r.L.	3.338,10	28	2.336,67	81%
9	Systec S.r.L.	3.267,70	30	2.287,39	78%
10	Routec S.r.L.	3.445,60	30	2.411,92	80%
11	Formatec S.r.L.	2.626,20	17	1.838,34	81%
12	Protec S.r.L.	3.144,10	24	2.200,87	81%
13	Fluotec S.r.L.	3.473,10	30	2.431,17	81%
14	Sictec S.r.L.	3.001,00	27	2.100,70	81%
15	Finetec S.r.L.	2.952,40	26	2.066,68	81%
16	Pulitec S.r.L.	3.134,30	30	2.194,01	81%
17	Sobatec S.r.L.	2.938,40	26	2.056,88	81%
18	Sokontec S.r.L.	2.638,40	26	1.846,88	81%
19	Consultec S.r.L.	2.358,90	28	1.651,23	81%
	Centro di Ricerca	1.549,40	-	1.006,92	71%
	TOTALE	68.930,30	523	48.173,55	

02A14453

DELIBERAZIONE 24 ottobre 2002.

Anticipazione risorse per finanziamento credito d'imposta ex art. 8, legge n. 388/2000. (Deliberazione n. 86/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che prevede il credito d'imposta agli investimenti quale forma agevolativa a favore delle imprese che operano nelle aree svantaggiate del Paese;

Vista la propria delibera 6 agosto 1999, n. 142 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266/1999) che al punto 1.1 ha, fra l'altro, accantonato una quota del 5%, pari a 90,38 Meuro, a carico dell'assegnazione complessiva di 1.807,60 Meuro (3.500 miliardi di lire) disposta in precedenza a favore di interventi infrastrutturali;

Viste le proprie delibere 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001) e 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001), con le quali sono state, fra l'altro, ripartite le risorse per le aree depresse disponibili nel triennio 2001-2003, con un'assegnazione complessiva di 1.850,72 Meuro (3.583,5 miliardi di lire) per interventi infrastrutturali;

Tenuto conto dell'indifferibile esigenza di assicurare continuità nel finanziamento del credito d'imposta previsto dal citato art. 8, che costituisce uno strumento agevolativo ad utilizzo fortemente concentrato (circa il 90%) nelle aree meridionali del Paese, destinando allo scopo un importo valutato in 250,00 Meuro;

Considerato che sono al momento non ancora impegnati sul capitolo 7531 — UPB 4.2.3.16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze — gli importi di 81,61 Meuro, a carico del predetto accantonamento di cui alla delibera n. 142/1999 e di 170,00 Meuro, a valere sulla citata assegnazione complessiva di 1.807,60 Meuro per interventi infrastrutturali previsti dalla propria delibera n. 138/2000;

Ritenuto di dover fronteggiare, nell'immediato, le predette occorrenze finanziarie utilizzando, a titolo di anticipazione, l'importo complessivo di 250,00 Meuro, da reintegrare — in termini di competenza e cassa — a favore del citato capitolo n. 7531 in sede di ripartizione delle risorse, di pari importo incrementate, stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate del Paese per il periodo 2003/2005;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

L'importo di 250,00 Meuro, al momento disponibile sul capitolo 7531 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato in premessa, è destinato — a titolo di anticipazione — al finanziamento del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 388/2000.

Questo Comitato reintegrerà tale importo, nei termini indicati in premessa, in sede di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate del Paese per il triennio 2003/2005.

Roma, 24 ottobre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 378

02A14452

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

CIRCOLARE 17 dicembre 2002.

Individuazione delle procedure operative per il monitoraggio delle imprese nel territorio della provincia di Catania.

Al presidente della regione Sicilia
Al presidente della provincia di Catania
A tutti i sindaci della provincia di Catania
All'ufficio territoriale di governo di Catania
Al comando regionale dei Carabinieri
Alla questura di Catania
Al comando regionale - Sicilia - Guardia di finanza

L'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002 dispone che la scrivente struttura commissariale definisca delle procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e di cui alla stessa ordinanza.

A tale scopo si individua la seguente procedura per l'attuazione di quanto previsto dalla norma in premessa citata.

I sindaci, preventivamente alla applicazione delle procedure di seguito individuate, valevoli anche per gli affidamenti di propria competenza, vorranno informare la cittadinanza degli incombenti da porsi in essere in sede di affidamento delle opere e degli interventi in premessa indicati.

Le imprese, a qualsiasi titolo impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal decreto-legge n. 245/2002 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, entro due giorni dall'accettazione dell'affidamento, comunicano alla prefettura - ufficio territoriale di governo i dati elencati nella presente direttiva.

I sindaci ed i privati cittadini, per gli interventi di rispettiva competenza oggetto di affidamento, entro ulteriori due giorni acquisiranno dalle imprese copia della documentazione inviata alla prefettura - ufficio territoriale di governo dalle predette imprese.

In particolare, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:

1) l'oggetto dettagliato della commessa (forniture, servizi, lavori, individuando analiticamente gli adempimenti cui il soggetto sia vincolato);

2) il soggetto che ha provveduto all'affidamento;

3) l'importo della commessa o dei lavori;

4) i tempi di consegna ed eventuali proroghe, indicando l'importo delle penali applicabili in caso di ritardo;

5) l'eventuale utilizzo di ditte sub-appaltatrici, di nolo ovvero di soggetti affidatari di lavori a cottimo, specificandone la denominazione, l'iscrizione alla camera di commercio, la ragione sociale, le generalità complete dei soci o dei titolari e i numeri di partita IVA;

6) l'elenco e le generalità complete degli operai, anche delle imprese sub-appaltatrici, di nolo e/o dei soggetti affidatari di lavori a cottimo;

7) il tipo, le targhe e il numero di telaio degli automezzi, macchine operatrici e mezzi di cantiere che gli affidatari, a qualunque titolo, utilizzeranno sul territorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, nonché le generalità del personale incaricato della conduzione dei predetti automezzi.

Qualora gli elementi sopra individuati dovessero subire delle variazioni le imprese provvederanno, entro due giorni, ad effettuare le conseguenti comunicazioni alla prefettura - ufficio territoriale di governo.

I sindaci vorranno, infine, predisporre una banca dati informatica ovvero un registro cartaceo, preventivamente numerato e firmato in ciascuna pagina, ove acquisire la documentazione sopra indicata unitamente ad una copia del contratto e/o della lettera di commessa; inoltre, dovranno inviare, con ogni consentita urgenza, anche in via telematica, alla competente prefettura - ufficio territoriale di governo un elenco degli affidamenti effettuati, nonché delle relative eventuali variazioni, individuandone l'oggetto, l'importo, l'affidatario e/o il sub affidatario.

La documentazione inviata alla prefettura - ufficio territoriale di governo verrà esaminata da un gruppo di lavoro misto, appositamente costituito, composto da rappresentanti della prefettura - ufficio territoriale di governo nonché da rappresentanti delle forze dell'ordine.

Tale gruppo di lavoro esaminerà, con ogni urgenza, la documentazione trasmessa dagli affidatari nonché quella inviata dai sindaci, sia per attivare, ove ne ricorrano i presupposti, ogni eventuale iniziativa d'informazione delle competenti autorità giudiziarie, sia per rilasciare una documentazione di circolazione dalla quale possano evincersi i dati di cui sub 1, 2 e 5 della presente direttiva, sia per emettere un contrassegno da applicare su superficie vetrata (camion, macchine operatrici, mezzi di cantiere) o su carrozzeria (furgoni, vetture per il personale tecnico, automezzi di rappresentanza). Tale contrassegno, recante l'intestazione della prefettura - ufficio territoriale di governo e sottoscritto da un funzionario all'uopo delegato, sarà plastificato e munito di timbro a secco. Il medesimo contrassegno, inoltre, dovrà essere sempre applicato in modo visibile su tutti i veicoli utilizzati dagli affidatari sul territorio di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002.

Fermo che eventuali inadempimenti alla suesposta direttiva saranno perseguiti ai sensi di legge, non si dovrà procedere all'esecuzione delle commesse e/o dei lavori se non in presenza delle comunicazioni in parola. A tale proposito, si rappresenta l'imprescindibile necessità di introdurre negli stipulandi contratti e/o lettere di commessa, una specifica clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del codice civile, della quale i sindaci, ovvero i privati cittadini interessati, dovranno avvalersi in caso di mancato rispetto, da parte degli affidatari, delle direttive impartite dalla scrivente struttura commissariale.

Infine, l'erogazione di eventuali contributi, ad opera delle competenti autorità, non dovrà avvenire se non previa verifica della corretta definizione del contenuto contrattuale nei sensi su esposti, e del corretto adempimento di quanto disposto dalla presente nota.

Con riserva dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1 e 2, comma 2, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nell'ipotesi di successivo riscontro da parte delle forze dell'ordine di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ritenute suscettibili di incidere negativamente sul perseguimento e conseguimento degli obiettivi di cui al citato decreto-legge, nonché di cui all'ordinanza in premessa citata, al fine di disporre, presso le autorità competenti, per l'immediata assunzione di iniziative adeguate, anche ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza.

Si confida nella massima e fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine di consentire un compiuto monitoraggio delle imprese incaricate di realizzare gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici e vulcanici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2002.

Roma, 17 dicembre 2002

Il commissario delegato
capo del Dipartimento della protezione civile
BERTOLASO

02A14581

CIRCOLARE 17 dicembre 2002.

Individuazione delle procedure operative per il monitoraggio delle imprese nei territori delle province di Campobasso e Foggia.

Al Presidente della regione Molise
Al Presidente della provincia di Campobasso
A tutti i Sindaci della provincia di Campobasso
All'Ufficio territoriale di Governo di Campobasso
Al Comando regionale dei Carabinieri - Molise
Alla Questura di Campobasso
Al Comando regionale - Molise - Guardia di Finanza
Al Presidente della regione Puglia
Al Presidente della provincia di Foggia
A tutti i Sindaci della provincia di Foggia
All'Ufficio territoriale di Governo di Foggia
Al Comando regionale dei Carabinieri - Puglia
Alla Questura di Foggia
Al Comando regionale - Puglia - Guardia di Finanza

L'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 dispone che la scrivente struttura commissariale definisca delle procedure operative finalizzate al conseguimento di un compiuto monitoraggio, da parte delle forze dell'ordine, delle imprese impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, e di cui alla stessa ordinanza.

A tale scopo si individua la seguente procedura per l'attuazione di quanto previsto dalla norma in premessa citata.

I sindaci, preventivamente alla applicazione delle procedure di seguito individuate, valevoli anche per gli affidamenti di propria competenza, vorranno informare la cittadinanza degli incombenti da porsi in essere in sede di affidamento delle opere e degli interventi in premessa indicati.

Le imprese, a qualsiasi titolo impegnate nella realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal decreto legge n. 245/2002 e dall'ordinanza del Presidente de Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, entro due giorni dall'accettazione dell'affidamento, comunicano alla prefettura - Ufficio territoriale di Governo i dati elencati nella presente direttiva.

I sindaci ed i privati cittadini, per gli interventi di rispettiva competenza oggetto di affidamento, entro ulteriori due giorni acquisiranno dalle imprese copia della documentazione inviata alla prefettura - Ufficio territoriale di Governo dalle predette imprese.

In particolare, dovranno essere comunicati i seguenti elementi:

1) l'oggetto dettagliato della commessa (forniture, servizi, lavori, individuando analiticamente gli adempimenti cui il soggetto sia vincolato);

2) il soggetto che ha provveduto all'affidamento;

3) l'importo della commessa o dei lavori;

4) i tempi di consegna ed eventuali proroghe, indicando l'importo delle penali applicabili in caso di ritardo;

5) l'eventuale utilizzo di ditte sub-appaltatrici, di nolo ovvero di soggetti affidatari di lavori a cottimo, specificandone la denominazione, l'iscrizione alla Camera di commercio, la ragione sociale, le generalità complete dei soci o dei titolari ed i numeri di partita I.V.A.;

6) l'elenco e le generalità complete degli operai, anche delle imprese sub-appaltatrici, di nolo e/o dei soggetti affidatari di lavori a cottimo;

7) il tipo, le targhe e il numero di telaio degli automezzi, macchine operatrici e mezzi di cantiere che gli affidatari, a qualunque titolo, utilizzeranno sui territori di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, nonché le generalità del personale incaricato della conduzione dei predetti automezzi.

Qualora gli elementi sopra individuati dovessero subire delle variazioni le imprese provvederanno, entro due giorni, ad effettuare le conseguenti comunicazioni alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo.

I sindaci vorranno, infine, predisporre una banca dati informatica ovvero un registro cartaceo, preventivamente numerato e firmato in ciascuna pagina, ove acquisire la documentazione sopra indicata unitamente ad una copia del contratto e/o della lettera di commessa; inoltre, dovranno inviare, con ogni consentita urgenza, anche in via telematica, alla competente Prefettura - Ufficio territoriale di Governo un elenco degli affidamenti effettuati, nonché delle relative eventuali variazioni, individuandone l'oggetto, l'importo, l'affidatario e/o il sub affidatario.

La documentazione inviata alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo verrà esaminata da un gruppo di lavoro misto, appositamente costituito, composto da rappresentanti della Prefettura - Ufficio territoriale di Governo nonché da rappresentanti delle forze dell'ordine.

Tale gruppo di lavoro esaminerà, con ogni urgenza, la documentazione trasmessa dagli affidatari nonché quella inviata dai Sindaci, sia per attivare, ove ne ricorrano i presupposti, ogni eventuale iniziativa d'informazione delle competenti Autorità giudiziarie, sia per rilasciare una documentazione di circolazione dalla quale possano evincersi i dati di cui sub 1, 2 e 5 della presente direttiva, sia per emettere un contrassegno da applicare su superficie vetrata (camion, macchine operatrici, mezzi di cantiere) o su carrozzeria (furgoni, vetture per il personale tecnico, automezzi di rappresentanza). Tale contrassegno, recante l'intestazione della Prefettura - Ufficio territoriale di Governo e sottoscritto da un funzionario all'uopo delegato, sarà plastificato e munito di timbro a secco. Il medesimo contrassegno, inoltre, dovrà essere sempre applicato in modo visibile su tutti i veicoli utilizzati dagli affidatari sul territorio di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002.

Fermo che eventuali inadempimenti alla suesposta direttiva saranno perseguiti ai sensi di legge, non si dovrà procedere all'esecuzione delle commesse e/o dei lavori se non in presenza delle comunicazioni in parola. A tale proposito, si rappresenta l'imprescindibile necessità di introdurre negli stipulandi contratti e/o lettere di commessa, una specifica clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 del codice civile, della quale i sindaci, ovvero i privati cittadini interessati, dovranno avvalersi in caso di mancato rispetto, da parte degli affidatari, delle direttive impartite dalla scrivente struttura commissariale.

Infine, l'erogazione di eventuali contributi, ad opera delle competenti Autorità, non dovrà avvenire se non previa verifica della corretta definizione del contenuto contrattuale nei sensi su esposti, e del corretto adempimento di quanto disposto dalla presente nota.

Con riserva dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 1 e 2, comma 2 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, nell'ipotesi di successivo riscontro da parte delle forze dell'ordine di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici ritenute suscettibili di incidere negativamente sul perseguimento e conseguimento degli obiettivi di cui al citato decreto-legge, nonché di cui all'ordinanza in premessa citata, al fine di disporre, presso le Autorità competenti, per l'immediata assunzione di iniziative adeguate, anche ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza.

Si confida nella massima e fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine di consentire un compiuto monitoraggio delle imprese incaricate di realizzare gli interventi atti a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002.

Roma, 17 dicembre 2002

Il commissario delegato
capo del Dipartimento della protezione civile
BERTOLASO

02A14562

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

CIRCOLARE 29 novembre 2002, n. **31550/III/2.16.**

Enti e progetti del Servizio civile nazionale. Procedure di selezione dei volontari.

INTRODUZIONE GENERALE.

La prossima entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comporta la necessità di raccordare il sistema a regime del servizio civile nazionale con impianto finora delineato in via sperimentale per l'impiego dei volontari, al fine di garantire uniformità e continuità all'azione amministrativa.

Come è noto, ai sensi dell'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, annualmente viene stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, analogamente a quanto avviene per gli obiettori di coscienza, la consistenza massima dei volontari che possono essere ammessi al servizio civile nazionale.

Pertanto, i bandi per la selezione dei volontari sono indetti nell'ambito della programmazione del suindicato contingente, tenendo conto delle disponibilità finanziarie nonché delle esigenze organizzative degli enti in relazione alla presentazione e realizzazione dei progetti.

A seguito dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2001, 25 gennaio 2002, e della circolare 21 settembre 2001, infatti, sono stati emanati i primi bandi di selezione dei volontari.

Già nella fase transitoria, è stato previsto che, in sintonia con l'intero impianto delineato a regime dal decreto legislativo n. 77 dell'anno 2002, gli enti provvedano direttamente a selezionare i giovani, sebbene sia comunque l'Ufficio nazionale per il servizio civile, quale amministrazione titolata all'assegnazione, ad approvare le graduatorie e a formalizzare con proprio provvedimento l'avvio al servizio dei volontari.

Alla luce dell'esperienza sinora maturata e nell'ottica di razionalizzazione dell'intero sistema, si rende opportuno individuare un meccanismo di accesso all'albo provvisorio degli enti accreditati e per la presentazione dei progetti, al fine di dare un concreto impulso al nuovo servizio civile nazionale.

La presente circolare disciplina quindi i requisiti per gli enti del servizio civile nazionale, le modalità di presentazione dei progetti elaborati dagli enti ed organismi interessati all'impiego dei volontari in servizio civile e le procedure per la selezione dei volontari. Con la sua entrata in vigore non potranno essere presi in considerazione progetti non conformi alle disposizioni di seguito indicate.

I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare.

Gli allegati 1, 2 e 3 con le relative note esplicative costituiscono parte integrante della presente circolare.

CAPO I

GLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

1. GLI ENTI.

Sono enti del servizio civile nazionale le amministrazioni statali e regionali, le province autonome di Trento e Bolzano, nonché gli enti locali e gli altri enti ed organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che, con la presentazione di appositi progetti, perseguono le finalità previste dall'art. 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

2. ALBO PROVVISORIO DEGLI ENTI ACCREDITATI.

2.1. *Istituzione dell'albo provvisorio degli enti accreditati.*

Fino alla istituzione degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, è istituito presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile,

ai sensi del comma 3 del predetto art. 5, l'albo provvisorio delle organizzazioni e degli enti accreditati alla presentazione dei progetti di servizio civile nazionale.

2.2. *Accesso all'albo provvisorio degli enti accreditati.*

A decorrere dal 1º luglio 2003 gli enti di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e di quelli di cui al successivo paragrafo 2.3, possono inoltrare domanda di accreditamento all'Ufficio.

L'Ufficio emanerà entro e non oltre il 31 gennaio 2003 le disposizioni relative alla presentazione delle domande ed alla documentazione da produrre atta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari all'accreditamento.

Qualora l'accreditamento sia richiesto da enti ed organismi in qualunque forma associata tra di loro, nella richiesta dovranno essere indicati l'ente capofila e la forma associativa, corredata dai relativi atti formali. In questo caso l'Ufficio procederà alla verifica dei requisiti richiesti per tutti gli enti facenti parte dell'associazione. I requisiti di natura organizzativa dovranno essere posseduti da tutti gli enti coinvolti, in proprio o mediante accordo o convenzione tra loro o con soggetti terzi.

L'Ufficio, esaminata la relativa documentazione provvederà ad accogliere o a respingere le domande di accreditamento, dandone tempestiva comunicazione all'ente. Con il provvedimento di accreditamento l'Ufficio assegnerà all'ente un codice identificativo, che rappresenterà la chiave primaria di identificazione dell'ente nel sistema informativo dell'Ufficio.

L'Ufficio si riserva di emanare disposizioni di natura tecnica informatica concernenti le modalità di interfaccia tra gli enti accreditati e l'Ufficio stesso.

Con gli enti accreditati, o con le strutture collettive da essi promosse ai fini dell'accreditamento, l'Ufficio nazionale può stipulare accordi di collaborazione e di partnership per specifiche iniziative di comunicazione, informazione, formazione e promozione del servizio civile nazionale.

A decorrere dal 1º gennaio 2004 potranno presentare progetti di servizio civile nazionale solo gli enti accreditati iscritti nell'albo provvisorio di cui al precedente paragrafo 2.1.

Dalla predetta data gli enti non accreditati, in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo 3 potranno:

a) presentare progetti di servizio civile nazionale per una sola volta e per un massimo di trenta volontari in servizio su base annua;

b) ripresentare i progetti in precedenza approvati solo se preceduti dalla richiesta di accreditamento. Il non accoglimento della richiesta di accreditamento preclude per il futuro la presentazione di progetti di servizio civile nazionale.

2.3. *Requisiti degli enti accreditati.*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, della legge 6 marzo 2001, n. 64, per accedere all'albo provvisorio di cui al precedente paragrafo 2.1 gli enti e gli organismi dovranno essere dotati di:

una struttura organizzativa in grado di progettare, realizzare e monitorare i progetti di servizio civile. Gli enti dovranno inoltre possedere idonei strumenti informatici, nonché di comunicazione ed informazione mirati alla promozione del servizio civile nazionale. Gli enti a livello nazionale, regionale o provinciale dovranno dimostrare di possedere una apposita struttura operativa centralizzata in grado di relazionarsi con le strutture periferiche per quanto concerne la redazione e la selezione dei progetti, nonché la idoneità delle sedi di realizzazione degli stessi in relazione alla strumentazione, ai mezzi ed al personale disponibile sulle predette sedi ai fini della realizzazione dei progetti medesimi;

adeguato personale con specifiche conoscenze:

a) nella progettazione, realizzazione, gestione, anche economica e monitoraggio dei progetti di servizio civile;

b) nella selezione, gestione amministrativa-contabile, progettazione di percorsi formativi, formazione, monitoraggio della formazione e tutoraggio dei volontari;

c) nella informazione e comunicazione con particolare riguardo ai giovani;

sistemi di certificazione di quanto appreso dai volontari durante il servizio civile realizzati in forme tali da risultare spendibili dagli stessi al termine del servizio.

L'assenza di uno dei requisiti innanzi previsti comporta la reiezione della richiesta di iscrizione all'albo provvisorio degli enti accreditati. Una volta ottenuta l'iscrizione all'albo provvisorio l'ente è obbligato a mantenere i requisiti innanzi individuati. Il venir meno anche di uno dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporta la cancellazione dell'ente dal predetto albo provvisorio.

Al fine di favorire l'accesso degli enti all'albo provvisorio di cui al precedente paragrafo 2.1, l'Ufficio, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, potrà contribuire alla formazione delle specifiche figure professionali di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

CAPO II

I PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

3. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Nelle more dell'istituzione dell'albo nazionale provvisorio degli enti accreditati, di cui al precedente capo I, possono presentare progetti di servizio civile volontario per le finalità di cui all'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, le amministrazioni statali e regionali e le Province autonome di Trento e Bolzano, non-

ché gli enti locali e gli altri enti ed organismi in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come di seguito specificati:

1) assenza di scopo di lucro e corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'art. 1 di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;

2) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale in relazione:

a) personale con conoscenze specifiche nelle seguenti aree:

formazione dei volontari (in assenza di idoneo personale, la formazione potrà essere garantita anche da altri soggetti pubblici o privati);

attività di tutoraggio dei volontari;

progettazione sociale e monitoraggio dei progetti di servizio civile;

informatica (utilizzo di programmi excel, word, acrobat, win zip, internet e posta elettronica);

b) sito internet e posta elettronica;

3) svolgimento di una attività continuativa da almeno tre anni in uno o più dei settori d'impiego previsti.

Al fine di poter accertare il possesso dei predetti requisiti gli enti dovranno inviare unitamente ai progetti la seguente documentazione:

atto costitutivo dell'ente (per i soli enti privati), in relazione ai requisiti previsti al precedente punto 1;

indicazione dei nominativi relativi ad ogni singola voce di cui al precedente punto 2.*a*, corredata dai relativi *curriculum*;

indicazione dell'indirizzo del sito e della casella di posta elettronica per quanto richiesto al precedente punto 2.*b*;

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le attività svolte dall'ente in uno o più settori previsti dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, come specificati nell'allegato 3 alla presente circolare, corredata dalla fotocopia del documento di identità valido della persona che rilascia la dichiarazione in relazione a quanto previsto al precedente punto 3.

Gli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza e gli enti pubblici non dovranno dimostrare il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 1) e 3).

L'assenza di uno dei requisiti innanzi richiesti non consente la presentazione dei progetti di servizio civile volontario. Eventuali progetti presentati in carenza dei predetti requisiti non verranno esaminati nel merito dall'Ufficio.

Possono presentare progetti oltre ai singoli enti e organizzazioni, anche più enti ed organizzazioni congiuntamente in qualunque forma associata tra di loro. In tal caso, nell'istanza di presentazione del progetto dovranno essere indicati l'ente capofila e la forma associativa, corredata dai relativi atti formali e dovranno essere specificati gli enti consociati che partecipano alla realizzazione del progetto medesimo. I requisiti indicati ai precedenti punti 1) e 3) devono essere posseduti da tutti gli enti che partecipano ad un progetto; devono ugualmente essere posseduti da tutti gli enti, in proprio o mediante protocolli d'intesa, contratti, convenzioni o atti comunque formalizzati tra di loro o con soggetti terzi, i requisiti organizzativi di cui al precedente punto 2). Nel caso in cui i progetti siano presentati da organismi di solo coordinamento la titolarità dei predetti progetti resta in capo ai singoli enti che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente paragrafo.

4. I PROGETTI.

Sono progetti di servizio civile nazionale i progetti e le attività degli enti di cui al precedente capo I che prevedono l'impiego dei volontari in servizio civile.

I progetti dovranno consistere in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela ed incremento del patrimonio forestale, nell'ambito dei settori di cui all'allegato 3 e potranno aver luogo sia in Italia che all'estero. Tutti i progetti dovranno inoltre garantire la formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani prevista dall'art. 1, lettera *e)*, della legge 6 marzo 2001, n. 64.

I progetti possono essere presentati per uno dei settori di cui al precedente capoverso. Possono essere presentati anche progetti articolati su più settori contemporaneamente che prevedano l'impiego dei volontari indifferentemente in una o più delle attività previste dai singoli progetti nei seguenti ambiti omogenei:

a) assistenza (settori: assistenza, cura e riabilitazione, reinserimento sociale e prevenzione);

b) ambiente e protezione civile (settori: protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, salvaguardia e fruizione del patrimonio forestale);

c) cultura ed educazione (settori: promozione culturale, educazione, salvaguardia del patrimonio artistico).

Al solo fine della codifica dei progetti organizzati per ambiti omogenei dovrà essere indicato il settore e l'area di intervento prevalente, come individuati nell'allegato 3.

I progetti potranno riguardare attività ordinarie dell'ente, attività finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi previsti da progetti attuati mediante accordi con altri enti pubblici o privati, ovvero attività caratterizzate da innovazione o sperimentazione.

Sono definiti progetti di partecipazione quelli che propongono ai volontari la partecipazione a servizi rivolti alla comunità tramite le attività ordinarie dell'ente svolte con le normali procedure e strumenti in uso.

Sono definiti progetti finalizzati quelli che propongono ai volontari l'inserimento in progetti attuati con altri soggetti pubblici o privati a cui l'ente partecipa in virtù di accordi specifici, ovvero quelli caratterizzati da innovatività e sperimentazione i quali, oltre ai volontari, coinvolgono anche operatori dell'ente in set-

tori ed ambiti di attività diversi da quelli in cui lo stesso opera abitualmente e quelli che riguardano attività istituzionali dell'ente svolte con diverse procedure e nuovi strumenti.

Non rientrano nella presente tipologia i progetti afferenti alle attività ordinarie degli enti svolte in virtù di accordi o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati attuate con le normali procedure e strumenti in uso.

Per i progetti di partecipazione, è posto un limite massimo di quattro volontari per ogni centro operativo dell'ente interessato. Detta soglia può essere superata in relazione alla tipologia ed entità dell'utenza, delle attività e degli obiettivi descritti nel progetto, tenuto conto del contesto territoriale e settoriale in cui si realizza il progetto stesso.

Per i progetti finalizzati il numero dei volontari da impiegare deve risultare congruo in relazione all'utenza prevista, alle attività e agli obiettivi descritti nel progetto, nonché al contesto territoriale e settoriale.

I progetti dovranno prevedere un orario di attività dei volontari non inferiore alle 25 ore settimanali, ovvero un monte ore annuo di almeno 1.200 ore. Fatto salvo il raggiungimento del predetto monte ore annuo, i volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 12 ore settimanali.

I progetti di servizio civile potranno avere una durata:

a) annuale;

b) pluriennale per un periodo massimo di tre anni. In questo caso i progetti dovranno essere articolati per fasi annuali di realizzazione con l'indicazione dei risultati e degli obiettivi da conseguire per ogni anno. L'approvazione del progetto pluriennale non garantisce l'inserimento nei bandi per gli anni successivi a quello del suo avvio. L'ente titolare del progetto pluriennale approvato dovrà pertanto richiederne, ogni anno, l'inserimento nel bando, facendo riferimento al provvedimento di approvazione originario e producendo una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente, che sarà valutata dall'Ufficio in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al livello di copertura dei posti dei volontari;

Per ogni singolo progetto il numero dei volontari richiesti non potrà essere inferiore alle quattro unità.

Di norma i progetti di servizio civile nazionale per l'Italia non dovranno prevedere la fornitura del vitto e dell'alloggio da parte degli enti ai volontari.

In relazione alle esigenze di cui al successivo capoverso i progetti potranno prevedere:

a) il vitto e alloggio;

b) il solo vitto.

Le esigenze dei servizi di vitto e alloggio o del solo vitto dovranno essere specificate nei progetti, distinguendo per singola sede di realizzazione e giustificate dalle caratteristiche del progetto, dalla presenza di volontari residenti in località diverse da quella di realizzazione, dalle modalità di prestazione del servizio e dall'ubicazione della sede. All'atto della trasmissione della graduatoria dei volontari, di cui al successivo paragrafo 11.4, l'ente dovrà specificare accanto ai nomi dei singoli volontari selezionati il regime di vitto e alloggio, di solo vitto, ovvero senza vitto e alloggio.

Per i progetti già in fase di realizzazione per i quali non è stata specificamente approvata la parte riguardante il servizio del solo vitto, gli enti potranno richiedere il rimborso forfetario dei costi relativi, purché dimostrino che il servizio risponda alle esigenze sopra richiamate.

5. Redazione e modalità di presentazione dei progetti.

5.1. *Redazione dei progetti.*

I progetti di servizio civile nazionale dovranno essere redatti secondo la scheda di progetto di cui all'allegato 1. La scheda compilata secondo lo schema predisposto dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato. In questo caso dovrà essere allegata la relativa delega.

Gli elaborati progettuali dovranno, tra l'altro, contenere le seguenti informazioni:

denominazione del progetto;

indirizzo ed altri riferimenti delle sedi di realizzazione del progetto;

responsabile del progetto;

descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;

numero dei volontari da impiegare nel progetto;

settore/i d'impiego, la tipologia dell'intervento, gli obiettivi generali e specifici da raggiungere, la descrizione delle attività e dell'organizzazione, gli strumenti utilizzati e le modalità operative;

durata e data di avvio del progetto;

la specificazione dei requisiti e delle pregresse esperienze richieste ai candidati volontari per la partecipazione al progetto, coerenti con il livello di complessità e di specializzazione dello stesso;

il dettaglio dell'attività formativa prevista per i volontari (minimo 25 ore) e dei responsabili dei progetti;

il dettaglio delle attività di monitoraggio e dei metodi di verifica interna del progetto e dei suoi risultati, sia nei confronti degli obiettivi dichiarati sia nei confronti dell'apprendimento e della crescita che deve essere assicurata ai volontari;

modalità di pubblicizzazione del progetto e di selezione dei volontari;

eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per settore;

eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalità maturate durante l'espletamento del servizio, validi ai fini del *curriculum vitae*;

eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari.

L'assenza, la scarsa chiarezza o l'incompletezza degli elementi del progetto richiesti dalla scheda potranno determinare la non approvazione del progetto.

Oltre alla citata scheda, l'ente dovrà inviare alla seguente casella di posta elettronica: (volontari@serviziocivile.it) il progetto secondo lo schema del file in excel scaricabile dalla sezione modulistica del sito dell'Ufficio.

5.2. *Modalità di presentazione.*

I progetti di servizio civile nazionale dovranno essere inoltrati all'Ufficio mediante apposita istanza firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato. In questo caso dovrà essere allegata la relativa delega.

In particolare, nell'istanza di presentazione dei progetti dovranno essere indicati:

denominazione dell'ente, completa della ragione sociale;

dati anagrafici del legale rappresentante;

titoli dei progetti presentati con relativo numero dei volontari richiesti per singoli progetti e per ogni singola sede di realizzazione;

indirizzo della sede centrale dell'ente;

telefono, e-mail e sito internet dell'ente;

dichiarazione di aver inviato alla casella di posta elettronica dell'Ufficio (volontari@serviziocivile.it) il file excel relativo ai singoli progetti;

elenco della documentazione allegata.

Oltre all'istanza di cui al precedente capoverso, gli enti dovranno allegare la documentazione relativa ai requisiti richiesti all'ente per la presentazione dei progetti, come indicati al precedente paragrafo 3 della presente circolare, nonché una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente il quale, sotto la personale responsabilità, attesti che le attività previste dai progetti saranno svolte nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, laddove obbligatorio, e di quelle di settore.

I progetti, completi di tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentati direttamente all'Ufficio, ovvero inviati a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile - via San Martino della Battaglia n. 6 - 00185 Roma, con indicazione del riferimento in calce a sinistra della busta di invio «Progetti di servizio civile volontario».

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati al successivo paragrafo 9. Quelle pervenute successivamente ai termini previsti non saranno prese in considerazione.

6. ESAME E VALUTAZIONE DEI PROGETTI.

6.1. *Esame dei progetti.*

Al fine di poter procedere alla valutazione dei progetti l'Ufficio preliminarmente accerta:

a) la completezza della documentazione inviata;

b) la corretta sottoscrizione della domanda di presentazione e della scheda progetto;

c) la corretta redazione della scheda progetto:

allegato 1 per i progetti da realizzare in Italia;

allegato 2 per i progetti da realizzare all'estero;

d) il rispetto delle soglie minime e massime fissate dalla presente circolare in relazione al numero dei volontari da impiegare, nonché all'orario minimo di servizio settimanale o al monte ore minimo annuale previsto;

In mancanza di uno degli elementi sopra citati l'Ufficio non procederà alla loro valutazione.

6.2. *Valutazione dei progetti.*

L'Ufficio adotta le misure organizzative più opportune per la valutazione dei progetti. Ai fini della approvazione degli stessi è indispensabile che:

a) le attività previste dai progetti rientrino in almeno uno dei settori contemplati dall'art. 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64;

b) i progetti garantiscano quanto previsto dell'art. 1, lettera *e)* della citata legge 6 marzo 2001, n. 64;

c) la durata della formazione dei volontari non sia inferiore a 25 ore.

Nel valutare i progetti si terrà conto delle seguenti caratteristiche in ordine prioritario decrescente:

1) progetti finalizzati;

2) previsione di crediti formativi e altri benefici validi per il *curriculum vitae* dei partecipanti al progetto, riconosciuti da soggetti terzi di natura pubblica o privata;

3) possibilità di misurare i risultati ottenuti mediante un sistema di monitoraggio delle attività svolte;

4) livello di copertura non inferiore al 75% del numero dei volontari richiesti per l'attuazione di precedenti progetti.

5) creazione di sinergie e promozione di collaborazione tra più soggetti, ivi compresi gli enti locali;

6) progetti pluriennali per gli anni successivi al primo, fermo restando quanto previsto in merito al precedente paragrafo 4;

7) eventuale validazione del progetto di cui al successivo paragrafo 6.3.

Durante la fase di valutazione potranno essere richieste, ove ritenuto necessario, ulteriori documenti o delucidazioni agli enti che hanno presentato i progetti.

Fermo restando la completezza dei progetti ed il possesso da parte degli enti dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3, l'Ufficio si riserva di modificare i criteri di priorità e le scadenze previste dalla presente circolare per progetti finalizzati all'intervento in favore delle popolazioni colpite da eventi per i quali sia stato dichiarato dal Governo lo stato di calamità.

6.3. *Validazione dei progetti.*

I progetti di servizio civile nazionale potranno essere validati con una dichiarazione rilasciata da amministrazioni ed enti pubblici competenti nelle materie cui gli stessi si riferiscono, in relazione agli obiettivi prefissati ed alle specifiche condizioni territoriali, sociali e settoriali.

La predetta dichiarazione dovrà essere trasmessa unitamente al progetto cui si riferisce.

6.4. *Approvazione dei progetti.*

L'Ufficio approverà i progetti dandone tempestiva comunicazione agli enti proponenti. Analoga comunicazione sarà inviata agli enti i cui progetti siano risultati inammissibili o valutati negativamente.

L'avvio al servizio dei volontari dovrà necessariamente avvenire entro l'anno solare durante il quale è intervenuta l'approvazione dei progetti.

Gli enti i cui progetti siano stati approvati dovranno tempestivamente comunicare eventuali impedimenti nella realizzazione degli stessi.

Gli enti che omettono la comunicazione di cui al precedente capoverso e non realizzano nei tempi previsti il progetto messo a bando non possono reiterare il medesimo progetto nell'anno successivo.

7. PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ALL'ESTERO.

7.1. *Caratteristiche.*

Sono progetti di servizio civile nazionale all'estero i progetti e le attività degli enti di cui al precedente capo I che prevedono l'impiego dei volontari in servizio civile all'estero per un periodo non inferiore a sette mesi in attività a favore dei Paesi esteri o a favore delle comunità italiane all'estero.

7.2. *Redazione, presentazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all'estero.*

Quanto in precedenza previsto per la presentazione, redazione, esame, valutazione ed approvazione dei progetti di servizio civile in Italia si applica anche ai progetti di servizio civile all'estero.

I progetti di servizio civile nazionale all'estero dovranno essere redatti secondo le schede di progetto di cui all'allegato 2 la scheda compilata secondo lo schema predisposto dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato. In questo caso dovrà essere allegata la relativa delega.

Oltre a quanto previsto dal precedente paragrafo 5.2 per quanto riguarda i progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia, quelli all'estero dovranno contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

vitto e alloggio nella sede del Paese estero. Le Amministrazioni dello Stato potranno presentare progetti che non prevedono i predetti servizi. In questo caso i volontari riceveranno direttamente un rimborso forfetario per le spese sostenute;

eventuale copertura assicurativa aggiuntiva a quella stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari in servizio all'estero;

le forme di partnership, accordi o protocolli con soggetti ed organismi operanti presso la sede estera in cui si realizza il progetto;

modalità di collegamento e comunicazione con la sede italiana dell'ente titolare del progetto assicurate ai volontari in servizio all'estero;

soluzioni ed accorgimenti adottati atti a garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari all'estero;

modalità di comunicazione all'autorità consolare o diplomatica italiana presso il Paese in cui si realizza il progetto della presenza dei volontari in servizio civile;

modalità con le quali è assicurata l'assistenza sanitaria ai volontari in servizio civile all'estero;

modalità e tempi di eventuali rientri in Italia durante il periodo di permanenza all'estero dei volontari.

Nell'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale all'estero l'Ufficio terrà conto della situazione di rischio presente nel paese di realizzazione degli stessi.

L'Ufficio, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, rimborserà all'ente le spese del solo viaggio di andata e ritorno e di un unico rientro, se previsto dal progetto durante il periodo di svolgimento del servizio dall'Italia al paese estero di realizzazione del progetto effettuato in aereo (classe economica), in treno (2ª classe) o con automezzi di linea. L'Ufficio potrà partecipare, altresì, alle spese sostenute dall'ente per le vaccinazioni obbligatorie dei volontari in servizio civile all'estero e alle spese necessarie per i visti d'ingresso, ovvero del rinnovo degli stessi ed altre e spese e tasse di ingresso e di uscita dal paese estero.

8. MONITORAGGIO.

L'Ufficio sottoporrà i progetti approvati a verifiche nel corso della loro realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto mediante una apposita scheda di monitoraggio. Gli enti a fine progetto invieranno all'Ufficio la scheda predisposta per il monitoraggio correttamente compilata, unitamente ad una breve relazione concernente gli aspetti del progetto non previsti dalla predetta scheda.

9. TEMPI DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI.

Gli enti in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3 dovranno far pervenire all'Ufficio i progetti di servizio civile nazionale entro e non oltre i seguenti termini:

a) entro il 31 gennaio 2003 per i progetti da avviare nel primo semestre 2003, con bando del 1° aprile 2003;

b) dal 1° febbraio al 31 marzo 2003 per i progetti da avviare entro il secondo semestre del 2003, con bando del 1° giugno 2003;

c) dal 1° maggio al 30 giugno 2003 per i progetti da avviare entro il primo semestre del 2004, con bando del 1° ottobre 2003;

CAPO III
SELEZIONE ED AMMISSIONE AL SERVIZIO

10. BANDI DI SELEZIONE.

10.1. *Indizione dei bandi.*

L'Ufficio, tenuto conto del contingente dei volontari, stabilito annualmente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 e dei progetti approvati, renderà noto, mediante la pubblicazione di appositi bandi, il numero dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero.

Nei singoli bandi oltre al numero dei posti relativi ai progetti approvati ripartiti per enti proponenti saranno stabiliti i tempi e le modalità di selezione dei volontari.

10.2. *Pubblicità dei progetti.*

Successivamente alla data di pubblicazione dei bandi di cui al precedente paragrafo 10.1, gli enti renderanno accessibili al pubblico i progetti approvati ed inseriti nei bandi mediante la loro pubblicazione in forma integrale sui propri siti internet. L'accesso ai predetti siti dovrà essere gratuito. Gli enti potranno adottare altre forme di pubblicità ritenute idonee a far conoscere al maggior numero di potenziali candidati i progetti approvati. Oltre che sui siti internet degli enti i giovani potranno attingere tutte le informazioni concernenti i progetti approvati presso le sedi di realizzazione degli stessi, con specifico riferimento ai particolari requisiti richiesti ai volontari, ai servizi offerti dagli enti, alle condizioni di espletamento del servizio, nonché agli aspetti organizzativi e gestionali.

11. LA SELEZIONE DEI VOLONTARI.

11.1. *Requisiti di ammissione.*

Potranno partecipare alla selezione per la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale le giovani che alla data di scadenza dei bandi:

abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventiseiesimo anno di età;

siano in possesso della cittadinanza italiana;

godano dei diritti civili e politici;

non siano state condannate con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata;

siano in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui intendono concorrere.

Potranno, altresì, partecipare alla selezione i giovani che oltre al possesso dei requisiti innanzi elencati siano stati riformati per inabilità al servizio militare in sede di visita di leva, ovvero successivamente a seguito di nuova visita medica.

In sede di redazione dei progetti gli enti proponenti potranno richiedere ulteriori specifici requisiti connessi all'attuazione degli stessi.

I requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e, ad eccezione dei limiti di età, mantenuti sino al termine del servizio.

11.2. *Presentazione delle domande.*

Le domande di partecipazione alla selezione per la realizzazione dei progetti approvati ed inseriti nei singoli bandi dovranno essere inviate direttamente agli enti titolari dei progetti, entro i termini stabiliti dai predetti bandi. Le istanze pervenute oltre i termini stabiliti nei bandi non saranno prese in considerazione. La tempestività della presentazione delle domande sarà accertata dagli enti che realizzano i progetti.

Le domande dovranno essere redatte secondo i modelli allegati ai bandi e corredati di tutti i titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

Gli interessati potranno presentare domanda di selezione per un solo progetto tra quelli indicati nei singoli bandi, a pena di esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui gli stessi si riferiscono.

Non potranno presentare domanda i giovani privi dei requisiti richiesti al precedente paragrafo 11.1, quelli che prestano o abbiano già prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ovvero che abbiano interrotto il servizio civile volontario prima della scadenza prevista.

11.3. *Procedure di selezione.*

La selezione dei candidati sarà effettuata dall'ente che realizza il progetto prescelto sulla base dei criteri contenuti nel progetto approvato dall'Ufficio, ovvero sulla base di quelli stabiliti dalla determinazione del direttore generale dell'Ufficio del 30 maggio 2002, qualora l'elaborato progettuale approvato non preveda autonomi criteri di selezione.

La selezione sarà effettuata per titoli e colloquio. Gli enti interessati procederanno alla valutazione dei titoli ed al colloquio con i singoli candidati previa comunicazione del giorno e della sede ove si terrà la selezione. I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita saranno esclusi dalla selezione.

Effettuata la selezione gli enti provvederanno alla compilazione delle graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto. Le graduatorie dovranno essere redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati. In esse dovranno essere inseriti anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti. L'ente redigerà, inoltre, un elenco con i nominativi di tutti i candidati non inseriti nelle graduatorie perché risultati non idonei, ovvero esclusi dalla selezione con l'indicazione della relativa motivazione. Il mancato inserimento nelle graduatorie dovrà essere tempestivamente portato a conoscenza degli interessati.

11.4. *Graduatorie.*

Le graduatorie, compilate secondo le modalità previste al precedente paragrafo 11.3 e con l'indicazione della data di inizio servizio per ogni volontario

ammesso, dovranno pervenire all'Ufficio, nel termine previsto dai singoli bandi, unitamente alla seguente documentazione in copia fotostatica:

a) domanda di partecipazione;

b) documento d'identità dell'interessato;

c) provvedimento di riforma del servizio militare (per i soli candidati di sesso maschile);

d) certificato medico rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale relativo al possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento del servizio civile nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego.

Gli originali della predetta documentazione dovranno essere conservati presso l'ente per ogni necessità dell'Ufficio.

Inoltre, gli enti dovranno trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica: richiestevolontari@serviziocivile.it i dati relativi a tutti i volontari che hanno inoltrato domanda di selezione, secondo il tracciato del file in formato Excel scaricabile dal sito dell'Ufficio nella sezione modulistica.

L'Ufficio, utilizzando le graduatorie così come formulate dagli enti procederà alla verifica in capo ai candidati dei seguenti requisiti:

a) limiti di età;

b) possesso della cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) assenza di condanne penali (condanne con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata);

e) idoneità fisica al servizio civile con specifico riferimento al settore d'impiego richiesto; previsti dall'art. 5, comma 4, della legge 6 marzo 2001, n. 64 al fine dell'adozione del provvedimento di cui al successivo paragrafo 12.

Eventuali esclusioni dei candidati per assenza dei requisiti di cui al precedente capoverso saranno tempestivamente comunicate agli enti.

Alle graduatorie dovrà essere assicurata da parte dell'ente adeguata pubblicità.

12. AVVIO AL SERVIZIO.

L'Ufficio disporrà con proprio provvedimento l'avvio al servizio dei volontari collocatisi utilmente nelle graduatorie dei singoli progetti, specificando il giorno, l'ente, il progetto, la sede di servizio e le condizioni generali di partecipazione al progetto da parte degli stessi.

La mancata presentazione alla data indicata nel predetto provvedimento sarà considerata rinuncia alla partecipazione al progetto, fatto salvo i casi di comprovata impossibilità.

Copia del provvedimento di avvio al servizio debitamente firmata dall'interessato per accettazione e controfirmata dal responsabile del progetto, attestante la data dell'effettiva presentazione in servizio, dovrà essere restituita all'Ufficio entro trenta giorni tramite l'ente di servizio al seguente indirizzo: Ufficio nazionale per il servizio civile via S. Martino della Battaglia, n. 6 00185 Roma, con posta prioritaria e apponendo sulla busta la seguente dicitura: provvedimenti avvio al servizio volontari.

All'atto della presentazione in servizio l'ente dovrà consegnare al volontario:

a) copia dell'estratto concernente le condizioni dell'assicurazione stipulata dall'Ufficio in favore dello stesso;

b) copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale del volontario ai fini del rilascio della prescritta certificazione fiscale. Il predetto modulo, compilato a cura dell'interessato e corredato dalla fotocopia dei documenti richiesti in calce al medesimo, dovrà essere restituito all'Ufficio a cura dell'ente;

c) numero 2 copie del modulo per l'apertura del libretto postale di risparmio sul quale accreditare al volontario le somme relative al rimborso per la partecipazione al progetto. Tale modulo dovrà essere compilato e presentato dal volontario ad un qualsiasi Ufficio postale, il quale provvederà a trattenerne una copia e a restituire l'altra. Quest'ultima dovrà essere inviata all'Ufficio tramite l'ente, unitamente al modulo di cui alla precedente lettera *b)*, dopo che il responsabile del progetto avrà compilato la parte di propria competenza. Per i volontari impegnati in progetti di servizio civile nazionale all'estero dovranno, altresì, essere indicate le coordinate bancarie.

Gli enti dovranno trasmettere la documentazione di cui alle precedenti lettere *b)* e *c)* relativa a tutti i volontari entrati in servizio all'indirizzo sopra citato, con posta prioritaria e apponendovi la seguente dicitura: certificazione fiscale e pagamenti.

Gli enti che realizzano progetti a rete o più progetti in diverse località del territorio nazionale o estero dovranno far pervenire la documentazione di cui al presente paragrafo per tutte le sedi interessate.

Roma, 29 novembre 2002

Il direttore generale: PALOMBI

ALLEGATO 1

SCHEDA DI PROGETTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

PARTE I

Ente.

1. Ente proponente il progetto:
2. Indirizzo, numero telefonico, sito Internet ed e-mail dell'Ente:
3. Eventuali altri enti co-promotori del progetto:

Progetto.

4. Titolo del progetto:
5. Tipologia del progetto:
6. Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
7. Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;
8. Obiettivi del progetto;

9. Descrizione del progetto e tipologia dell'intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali previste, nonché il ruolo dei volontari in servizio civile:

10. Eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per materia:

11. Durata del progetto:

12. Data di avvio del progetto:

13. Sede/i di realizzazione del progetto:

14. Indirizzo della/e sede/i di realizzazione del progetto:

15. Telefono, E-MAIL, fax ed eventuale sito internet della/e sede/i:

16. Responsabile del progetto ed altro personale di riferimento:

17. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

18. Numero posti con vitto e alloggio:

19. Numero posti senza vitto e alloggio:

20. Numero posti con solo vitto:

21. Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore), ovvero monte ore annuo (non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie):

22. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

23. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

24. Eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e professionalità maturate durante l'espletamento del servizio, validi ai fini del *curriculum vitae*, riconosciuti da enti pubblici e privati operanti/-competenti nel settore:

25. Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

26. Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

27. Piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che per la valutazione dell'apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari.

Risorse.

28. Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

29. Eventuali risorse finanziarie destinate al progetto da parte dell'ente:

30. Eventuale cofinanziamento del progetto da parte di altri soggetti con la specifica degli stessi e dei relativi importi:

31. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:

Data

Firma del responsabile legale dell'ente

PARTE II

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI

Sedi di realizzazione.

Modalità di attuazione:

a) in proprio presso l'ente;

b) affidata ad altri enti di servizio civile;

c) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.

Obiettivi:

Durata:

Contenuti:

Risorse finanziarie investite:

Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione:

Altre informazioni:

FORMAZIONE DEI RESPONSABILI

Sedi di realizzazione.

Modalità di attuazione:

d) in proprio presso l'ente;

e) affidata ad altri enti di servizio civile;

f) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.

Obiettivi:

Durata:

Contenuti:

Risorse finanziarie investite:

Monitoraggio e verifica dei risultati della formazione:

Altre informazioni:

Data

Il rappresentante legale dell'ente

NOTE ESPLICATIVE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE IN ITALIA

L'elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda.

1. Indicare l'ente proponente il progetto. In caso di presentazione congiunta indicare l'ente capofila e specificare al successivo punto 3 gli enti partecipanti al progetto.

2. Indicare l'indirizzo, il numero di telefono, il sito Internet ed e-mail dell'ente proponente il progetto.

3. Indicare eventuali enti altri enti partecipanti al progetto, specificando se si tratta di co-promotori, di presentatori congiunti, ovvero di titolari di progetto in caso che lo stesso sia stato presentato da ente di solo coordinamento.

4. Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme).

5. Specificare se si tratta di progetto di partecipazione o finalizzato.

6. Indicare il settore e l'area di intervento del progetto con relativa codifica come indicato nell'allegato 3. Per i progetti che interessano gli ambiti, ovvero più aree di intervento all'interno di uno stesso settore o più settori, la codifica va effettuata secondo l'area di intervento ed il settore prevalente.

7. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, anche mediante indicatori in grado di rappresentare in modo chiaro la realtà entro la quale è calato il progetto. Gli indicatori sono scelti dall'ente proponente il progetto. (Es. I Assistenza anziani in un comune: popolazione complessiva del comune, popolazione del comune con età superiore ai sessantacinque anni; Es II Salvaguardia ambientale e prevenzione antincendio dei boschi: ettari di bosco dell'area territoriale di intervento, ettari di bosco che il progetto intende sottoporre a sorveglianza; frequenza degli incendi ed ettari di bosco distrutti negli ultimi cinque anni; Es. III Salvaguardia beni artistici e storici: bacini archeologici, monumenti storici o artistici presenti nell'area, breve descrizione del loro valore artistico, storico o archeologico. Riferimenti ad eventuali lavori analoghi svolti negli anni precedenti sui beni in argomento presenti sul territorio).

8. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto anche facendo ricorso ad indicatori certi, tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 7 ed indicando in modo chiaro cosa si vuole realizzare con il progetto. Per i progetti pluriennali individuare gli obiettivi parziali su base annua.

9. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e delle modalità di attuazione degli stessi. In relazione agli interventi definire gli strumenti e le risorse umane necessarie (personale dell'ente e volontari in servizio civile), le loro modalità di impiego, con particolare riferimento al ruolo dei volontari e alle specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell'ambito del progetto.

10. Indicare il soggetto pubblico e gli estremi (data e numero di protocollo) del certificato di validazione del progetto, rilasciato dall'ente competente in materia.

11. Indicare se si tratta di progetto annuale o pluriennale. In quest'ultimo caso specificare la durata del progetto (durata massimo tre anni).

12. Specificare la data di avvio del progetto, che dovrà coincidere di norma con il primo giorno del mese prescelto.

13. Indicare la città in cui si realizza il progetto, specificando la sede di assegnazione e gli eventuali centri operativi. Per i progetti a rete occorre specificare le singole sedi di assegnazione e gli eventuali centri operativi, tenendo presente che per uno stesso progetto non è possibile indicare nella stessa città due sedi di assegnazioni diverse. Per ogni sede di realizzazione, centrale o periferica e per tutti i centri operativi vanno indicati il numero dei volontari richiesti.

14. Indicare l'indirizzo della/e sede/i di realizzazione del progetto (sede/i di assegnazione).

15. Indicare il numero di telefono, di fax e l'eventuale sito internet ed e-mail della/e sede/i di assegnazione.

16. Indicare il cognome e nome del responsabile del progetto e i suoi recapiti (se diversi da quelli dell'ente) e di altre persone di riferimento.

17. Indicare il numero dei volontari richiesti per ciascun progetto. Nel caso di progetti a rete indicare il numero di volontari per ciascuna sede di assegnazione. In presenza di centri operativi il numero dei volontari richiesti va ripartito per ciascuno di essi.

18. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura di vitto e alloggio e le modalità di fruizione di detti servizi, con riferimento alle modalità di realizzazione del progetto, all'orario giornaliero e alla possibilità di impiegare volontari non residenti nel comune di realizzazione del progetto. Per i progetti a rete l'indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

19. Indicare il numero dei volontari richiesti che non usufruiscono di vitto e alloggio. Per i progetti a rete l'indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

20. Indicare il numero dei volontari richiesti che usufruiscono della fornitura del solo vitto e le modalità di fruizione di detto servizio, con riferimento alle modalità di realizzazione del progetto e all'orario giornaliero. Per i progetti a rete l'indicazione deve essere effettuata per ogni singola sede.

21. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore alle 25 ore. In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 1.200 ore. In quest'ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiore a 12 ore.

22. Specificare se il progetto si articola su cinque o sei giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo.

23. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es: pernottamento, disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria...).

24. Indicare gli eventuali crediti formativi cui l'espletamento del servizio dà diritto, indicando l'ente che riconosce il credito. Specificare le competenze utili alla crescita professionale che i volontari acquisiranno durante l'espletamento del servizio e la loro validità ai fini del *curriculum vitae*.

25. Specificare le modalità, mezzi e strumenti che l'ente intende adottare per dare pubblicità al progetto.

26. Elaborare un sistema di selezione dei volontari, qualora non si ritenga di utilizzare quello approntato dall'Ufficio ed approvato dal direttore generale con la determinazione del 30 maggio 2002. I criteri e le modalità adottate dall'ente dovranno prevedere un sistema di valutazione dal quale sia possibile ottenere un punteggio finale per ogni singolo volontario. Restano fermi casi di esclusione previsti dalla presente circolare.

27. Elaborare un piano di rilevazione interno incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e sulla valutazione dell'apprendimento di nuove competenze professionali e della crescita individuale dei volontari.

28. Indicare eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge n. 64/2001, necessari per l'espletamento del servizio, in rapporto alla complessità delle attività previste dal progetto (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere).

29. Indicare l'ammontare delle eventuali risorse finanziarie investite dall'ente nel progetto.

30. Indicare eventuali enti cofinanziatori del progetto specificando il relativo apporto finanziario.

31. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelle il cui utilizzo richiede un elevato livello di conoscenze.

ALLEGATO 2

SCHEDA DI PROGETTO PER L'IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE ALL'ESTERO

PARTE I

Ente.

1. Ente proponente il progetto:

2. Indirizzo, numero telefonico e sito Internet ed e-mail dell'ente:

3. Eventuali altri enti co-promotori del progetto:

Progetto.

4. Titolo del progetto:

5. Tipologia del progetto:

6. Ambito/Settore e area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):

7. Descrizione del contesto socio-politico ed economico del Paese dove si realizza il progetto:

8. Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto rispetto a situazioni date definite attraverso indicatori misurabili;

9. Obiettivi del progetto;

10. Descrizione del progetto e tipologia dell'intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le modalità di impiego delle risorse umane e strumentali previste, nonché il ruolo dei volontari in servizio civile:

11. Particolari condizioni di rischio connesse alla realizzazione del progetto ed accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari:

12. Particolari condizioni di disagio connesse alla realizzazione del progetto:

13. Eventuale validazione del progetto da parte di ente pubblico competente per materia:

14. Durata del progetto:

15. Data di avvio del progetto:

16. Sede/i di realizzazione del progetto all'estero (specificare se al sede all'estero appartiene all'ente proponente il progetto, ovvero ad altro ente. In quest'ultimo caso indicare i rapporti esistenti tra i due enti):

17. Forme di partnership, accordi o protocolli con soggetti, enti, organizzazioni non governative o internazionali operanti presso la sede di realizzazione del progetto (specificare i rapporti intercorrenti tra l'ente ed i predetti organismi):

18. Modalità di comunicazione della presenza dei volontari all'autorità consolare o diplomatica italiana presso il Paese in cui si realizza il progetto:

19. Modalità con le quali è garantita l'assistenza sanitaria ai volontari nel Paese estero:

20. Indirizzo della/e sede/i di appoggio in Italia:

21. Modalità di collegamento e di comunicazione con la sede italiana dell'ente titolare del progetto assicurate ai volontari:

22. Modalità e tempi di eventuali rientri in Italia dei volontari durante il periodo di permanenza all'estero:

23. Telefono, e-mail, fax ed eventuale sito internet della/e sede/i di appoggio:

24. Responsabile del progetto ed altro personale di riferimento:

25. Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

26. Numero posti con vitto e alloggio (regime obbligatorio per gli enti non profit):

27. Numero posti senza vitto e alloggio (regime possibile solo per le amministrazioni, organismi ed enti pubblici):

28. Numero ore di servizio settimanali dei volontari (non inferiore a 25 ore), ovvero monte ore annuo (non inferiore alle 1200 ore, con un minimo di 12 ore settimanali obbligatorie):

29. Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo cinque, massimo sei):

30. Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

31. Eventuale assicurazione integrativa di quella stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari:

32. Eventuali crediti formativi ed altri benefici per i volontari previsti dal progetto, ivi comprese le specifiche competenze e profes-

sionalità maturate durante l'espletamento del servizio, validi ai fini del *curriculum vitae*, riconosciuti da enti pubblici e privati operanti/competenti nel settore.

33. Strumenti e modalità di pubblicizzazione del progetto:

34. Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:

35. Piano di monitoraggio interno per la valutazione sia dei risultati del progetto, che per la valutazione dell'apprendimento e della crescita da assicurare ai volontari.

36. Trasporti per raggiungere il Paese di destinazione ed il rientro in Italia:

37. Assistenza sanitaria da fornire ai volontari nel Paese di realizzazione dei progetti.

Risorse.

38. Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto:

39. Eventuali risorse finanziarie destinate al progetto da parte dell'ente:

40. Eventuale cofinanziamento del progetto da parte di altri soggetti con la specifica degli stessi e dei relativi importi:

41. Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto:

Data

Firma del responsabile legale dell'ente

PARTE II

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA DEI VOLONTARI

Sedi di realizzazione:

Modalità di attuazione:

g) in proprio presso l'ente;

h) affidata ad altri enti di servizio civile;

i) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.

Obiettivi:

Durata:

Contenuti:

Risorse finanziarie investite:

Modalità di verifica dei risultati della formazione:

Altre informazioni:

FORMAZIONE DEI RESPONSABILI

Sedi di realizzazione:

Modalità di attuazione:

j) in proprio presso l'ente;

k) affidata ad altri enti di servizio civile;

l) affidata a soggetti pubblici o privati specializzati in materia di formazione.

Obiettivi:

Durata:

Contenuti:

Risorse finanziarie investite:

Modalità di verifica dei risultati della formazione:

Altre informazioni:

Data

Il Rappresentante legale dell'ente

NOTE ESPLICATIVE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DA REALIZZARE ALL'ESTERO

L'elaborato progettuale va redatto in maniera chiara, seguendo in modo puntuale la numerazione e la successione delle voci riportate nella scheda.

1. Indicare l'ente proponente il progetto. In caso di presentazione congiunta indicare l'ente capofila e specificare al successivo punto 3 gli enti partecipanti al progetto.

2. Indicare l'indirizzo, il numero di telefono, il sito Internet ed e-mail dell'ente proponente il progetto.

3. Indicare eventuali enti altri enti partecipanti al progetto, specificando se si tratta di co-promotori, di presentatori congiunti, ovvero di titolari di progetto in caso che lo stesso sia stato presentato da ente di solo coordinamento.

4. Indicare il titolo del progetto (es: Città solidale, Giochiamo insieme).

5. Specificare se si tratta di progetto di partecipazione o finalizzato.

6. Indicare il settore e l'area di intervento del progetto con relativa codifica come indicato nell'allegato 3. Per i progetti che interessano gli ambiti, ovvero più aree di intervento all'interno di uno stesso settore o più settori, la codifica va effettuata seconda l'area di intervento ed il settore prevalente.

7. Descrivere l'attuale contesto politico, sociale ed economico del Paese estero dove si realizza il progetto, con particolare riferimento agli aspetti delle libertà personali, al rispetto dei diritti umani, alle forme di governo e di democrazia, ai livelli di povertà e di sviluppo dell'economia ed evidenziando eventuali conflitti sociali, etnici o militari in atto.

8. Definire il contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto descrivendo la situazione di partenza (situazione data) sulla quale il progetto è destinato ad incidere, anche mediante indicatori in grado di rappresentare in modo chiaro la realtà entro la quale è calato il progetto. Gli indicatori sono scelti dall'ente proponente il progetto.

9. Descrizione degli obiettivi generali e specifici del progetto anche facendo ricorso ad indicatori certi, tenendo presente la realtà descritta al precedente punto 8 ed indicando in modo chiaro cosa si vuole realizzare con il progetto. Per i progetti pluriennali individuare gli obiettivi parziali su base annua.

10. Effettuare una descrizione generale e dettagliata del progetto, degli ambiti di intervento e delle modalità di attuazione degli stessi. Specificare eventuali collaborazioni con altri enti ed organismi internazionali presenti nel Paese estero. In relazione agli interventi previsti dal progetto definire gli strumenti e le risorse umane necessarie (personale dell'ente, degli altri organismi e dei volontari in servizio civile), le loro modalità di impiego, con particolare riferimento al ruolo dei volontari e alle specifiche attività che questi ultimi dovranno svolgere nell'ambito del progetto.

11. Evidenziare eventuali condizioni di rischio per i volontari connessi alla realizzazione del progetto in relazione alla situazione descritta al precedente punto 7. Illustrare le misure adottate per garantire la sicurezza e l'incolumità dei volontari.

12. Illustrare eventuali condizioni di disagio connesse alla realizzazione del progetto in relazione alla situazione sanitaria, clima, cibo, trasporti, alloggio, servizi pubblici, comunicazioni, lingua, cultura ed usanze, ecc.).

13. Indicare il soggetto pubblico e gli estremi (data e numero di protocollo) del certificato di validazione del progetto, rilasciato dall'ente competente in materia.

14. Indicare se si tratta di progetto annuale o pluriennale. In quest'ultimo caso specificare la durata del progetto (durata massimo tre anni).

15. Specificare la data di avvio del progetto, che dovrà coincidere di norma con il primo giorno del mese prescelto.

16. Indicare lo Stato estero in cui si realizza il progetto, specificando la sede di realizzazione e gli eventuali centri operativi. Per ogni sede di realizzazione, centrale o periferica e per tutti i centri operativi vanno indicati il numero dei volontari richiesti. Specificare se la sede all'estero appartiene all'ente, ovvero di altro ente o organismo internazionale. In questo caso vanno specificati i rapporti esistenti tra i due enti.

17. Indicare le forme di partneship, di accordo o protocollo con soggetti, enti e organizzazioni internazionali operanti presso la sede di realizzazione del progetto, specificando i rapporti intercorrenti tra l'ente ed i predetti organismi in relazione alla sistemazione logistica dei volontari, alle eventuali parti del progetto da realizzare in comune, ai rapporti con le autorità locali, alle risorse tecniche ed umane da impiegare in comune nella realizzazione del progetto.

18. Indicare i canali di comunicazione con le autorità consolari o diplomatiche italiane presenti nel Paese estero in relazione alla presenza dei volontari e ad eventuali interventi delle stesse volte a fronteggiare improvvise situazioni di emergenza o di pericolo.

19. Indicare le modalità con le quali l'ente assicura una continua ed efficace assistenza sanitaria ai volontari in servizio nel Paese estero.

20. Indicare la sede di appoggio in Italia con relativo indirizzo alla quale i volontari saranno assegnati inizialmente prima di partire per l'estero.

21. Indicare le modalità ed i mezzi a disposizione dei volontari per comunicare con la sede italiana dell'ente titolare del progetto.

22. Indicare la data di partenza e di rientro dal Paese estero. Indicare le modalità ed i tempi di eventuali rientri periodici in Italia, nonché il soggetto a carico del quale sono posti i relativi oneri.

23. Indicare il numero di telefono, fax ed eventuale e-mail ed eventuale sito internet della sede di appoggio in Italia.

24. Indicare il cognome e nome del responsabile del progetto e i suoi recapiti (se diversi da quelli dell'ente) e di altre persone di riferimento.

25. Indicare il numero dei volontari richiesti per ciascun progetto. Nel caso di progetti a rete indicare il numero di volontari per ciascuna sede di realizzazione.

26. Indicare le modalità di fruizione del vitto e dell'alloggio da parte dei volontari. La fornitura di questo servizio è obbligatoria per gli enti non profit.

27. Indicare il numero di posti previsti dal progetto senza la fornitura di vitto e alloggio per i volontari. Questa opzione è possibile solo per le amministrazioni pubbliche.

28. Indicare il numero di ore di servizio settimanale dei volontari che non può essere inferiore alle 25 ore. In alternativa indicare il monte ore annuo delle ore di servizio che non può essere inferiore alle 1.200 ore. In quest'ultimo caso occorre precisare le ore settimanali obbligatorie che non possono essere inferiore a 12 ore.

29. Specificare se il progetto si articola su cinque o sei giorni di servizio a settimana. Detta indicazione deve essere fornita anche se si adotta il monte ore annuo.

30. Indicare eventuali condizioni e disponibilità richieste per l'espletamento del servizio (es: disponibilità a missioni o trasferimenti, flessibilità oraria...).

31. Indicare gli estremi e le condizioni ed i rischi coperti dall'eventuale polizza assicurativa integrativa di quella stipulata dall'Ufficio a favore dei volontari.

32. Indicare gli eventuali crediti formativi cui l'espletamento del servizio dà diritto, indicando l'ente che riconosce il credito. Specificare le competenze utili alla crescita professionale che i volontari acquisiranno durante l'espletamento del servizio e la loro validità ai fini del *curriculum vitae*.

33. Specificare le modalità, mezzi e strumenti che l'ente intende adottare per dare pubblicità al progetto.

34. Elaborare un sistema di selezione dei volontari, qualora non si ritenga di utilizzare quello approntato dall'Ufficio ed approvato dal direttore generale con determinazione del 30 maggio 2002. I criteri e le modalità adottate dall'ente dovranno prevedere un sistema di valutazione dal quale sia possibile ottenere un punteggio finale per ogni singolo volontario. Restano fermi casi di esclusione previsti dalla presente circolare.

35. Elaborare un piano di rilevazione interno incentrato sulla valutazione periodica dei risultati del progetto e sulla valutazione dell'apprendimento di nuove competenze professionali e della crescita individuale dei volontari.

36. Indicare i principali mezzi di trasporto per raggiungere il Paese estero ed il rientro in Italia, specificando le località di partenza.

37. Specificare le modalità e l'ente o altro soggetto a cui è affidata l'assistenza sanitaria integrativa dei volontari nel Paese estero di realizzazione del progetto.

38. Indicare eventuali requisiti, oltre quelli previsti dalla legge n. 64/2001, necessari per l'espletamento del servizio, in rapporto alla complessità delle attività previste dal progetto (es: particolari titoli di studio e/o professionali, particolari abilità, possesso di patente auto, uso computer, lingue straniere).

39. Indicare le eventuali risorse finanziarie investite dall'ente nel progetto.

40. Indicare eventuali enti cofinanziatori del progetto specificando il relativo apporto finanziario.

41. Elencare le risorse tecniche e strumentali necessarie alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento a quelle il cui utilizzo richiede un elevato livello di conoscenze.

ALLEGATO 3

SETTORI ED AREE DI INTERVENTO DEI PROGETTI DI CUI ALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64, E RELATIVA CODIFICA

	Area di intervento del progetto
A	Settore: Assistenza 01 Anziani 02 Minori 03 Giovani 04 Immigrati, profughi 05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 06 Disabili 07 Minoranze 08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 09 Malati terminali 10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia 11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà 12 Disagio adulto 13 Altro
B	Settore: Cura e riabilitazione 01 Anziani 02 Minori 03 Giovani 04 Immigrati, profughi 05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 06 Disabili 07 Minoranze 08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 09 Malati terminali 10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia 11 Donne con minori a carico e donne in difficoltà 12 Attività motoria 13 Altro
C	Settore: Reinserimento sociale 01 Anziani 02 Minori 03 Giovani 04 Immigrati, profughi 05 Detenuti in misure alternative alla pena, ex detenuti 06 Disabili 07 Minoranze 08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 09 Malati terminali 10 Tossicodipendenti ed etilisti in percorso di recupero e/o utenti di interventi a bassa soglia 11 Ragazze madri e donne in difficoltà 12 Disagio adulto 13 Altro
D	Settore: Prevenzione 01 Esclusione giovanile 02 Razzismo 03 Salute 04 Tossicodipendenza 05 Etilismo 06 Illegalità 07 Abbandono scolastico 08 Analfabetismo di ritorno 09 Devianza sociale 10 Disagio adulto 11 Altro

	Area di intervento del progetto
E	Settore: Protezione civile 01 Prevenzione incendi 02 Interventi emergenze ambientali 03 Assistenza popolazioni colpite da catastrofi e calamità naturali 04 Ricerca e monitoraggio zone a rischio 05 Altro
F	Settore: Difesa ecologica 01 Prevenzione e monitoraggio inquinamento delle acque 02 Prevenzione e monitoraggio inquinamento dell'aria 03 Prevenzione e monitoraggio inquinamento acustico 04 Parchi e oasi naturalistiche 05 Altro
G	Settore: Tutela e incremento patrimonio forestale 01 Tutela e incremento del patrimonio forestale
H	Settore: Salvaguardia e fruizione del patrimonio ambientale 01 Parchi e oasi naturalistiche 02 Parchi cittadini 03 Valorizzazione centri storici minori 04 Salvaguardia agricoltura in zona di montagna 05 Altro
I	Settore: Salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico 01 Cura e conservazione biblioteche 02 Valorizzazione storie e culturali locali 03 Valorizzazione sistema museale pubblico e privato 04 Turismo culturale 05 Altro
L	Settore: Promozione culturale 01 Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 02 Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia, arti visive) 03 Educazione al cibo 04 Educazione ai diritti del cittadino (lavoro, consumi, legislazione) 05 Educazione alla pace 06 Sportelli informa.... 07 Attività sportiva 08 Minoranze linguistiche e culture locali 09 Altro
M	Settore: Educazione 01 Animazione culturale verso minori 02 Animazione culturale verso giovani 03 Lotta all'evasione scolastica 04 Interventi di animazione nel territorio 05 Educazione informatica 06 Attività di tutoraggio scolastico 07 Altro
N	Settore: Servizio civile all'estero 01 Formazione in materia di commercio estero 02 Cooperazione decentrata 03 Cooperazione ai sensi della legge n. 49/1987 04 Interventi peacekeeping 05 Interventi ricostruzione post conflitto 06 Interventi a seguito di calamità naturali 07 Sostegno comunità di italiani all'estero 08 Istituti italiani di cultura 09 Collaborazione con associazioni straniere 10 Altro

02A14591

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 12 dicembre 2002, n. **16.**

Concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine.

Agli Assessorati regionali dell'agricoltura
All'Assessorato agricoltura delle provincie autonome
e, per conoscenza:
Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Gabinetto - Direzione generale politiche comunitarie ed internazionali
Al Ministero della salute - Direzione generale sanità pubblica veterinaria alimenti e nutrizione
Alle associazioni di categoria
Al Comando carabinieri politiche agricole

Con regolamento (CE) n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002, è stata disposta la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine, per le domande presentate a decorrere dal 9 dicembre 2002.

Le condizioni e le modalità di attuazione di tale intervento sono quelle indicate nell'atto disciplinare allegato alla delibera A.I.M.A. del 24 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 1991 che stabilisce le condizioni, norme generali e modalità di attuazione degli ammassi privati di carni bovine, suine e ovi-caprine.

L'originale ed una copia delle predette domande (allegato 1), redatte in carta libera e sottoscritte dal legale rappresentante allegando fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere inviate all'AGEA - Produzione animali, via Palestro, 81 - 00185 Roma, mentre una terza copia dovrà essere inviata al competente ufficio provinciale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, per l'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso.

L'AGEA non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o in ogni modo imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Per l'autenticità delle sottoscrizioni e per le dichiarazioni rese nella domanda si fa riferimento alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riguardante la semplificazione delle certificazioni amministrative.

Per l'eventuale acquisizione della certificazione antimafia l'AGEA provvede ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252, recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Si precisa che:

i periodi di ammasso ed i prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono quelli indicati nel prospetto allegato (allegato 2) alla presente circolare;

i quantitativi minimi di carne da ammassare sono di 10 t per i prodotti disossati e 15 t per tutti gli altri prodotti;

la cauzione (allegato 3) deve essere pari al 20% dell'importo dell'aiuto richiesto;

ai sensi dell'art. 11, lettera *b)* del regolamento CEE n. 3444/90 modificato dal regolamento (CE) n. 3533/93, le decisioni relative all'accettazione delle domande di concessione dell'aiuto saranno comunicate al richiedente il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo la Commissione UE non abbia adottato misure particolari;

l'art. 8 del disciplinare A.I.M.A. del 24 gennaio 1991 prevede che le operazioni di conferimento all'ammasso della quantità di prodotto richiesto possono iniziare il giorno successivo alla data della lettera con la quale l'AGEA comunica l'accettazione della domanda di concessione dell'aiuto e devono essere completate entro ventotto giorni dalla data della predetta lettera;

il predetto art. 8 prevede, inoltre, che la quantità conferita giornalmente non sia, possibilmente, inferiore a t 5. Pertanto per agevolare il dovuto controllo da parte dei preposti servizi degli assessorati all'agricoltura delle regioni e/o province autonome, i quali devono presenziare, per ogni conferimento, una volta all'atto della presentazione a peso fresco ed un'altra alla presa in carico del prodotto congelato, questa Agenzia dispone il rispetto della predetta quantità minima giornaliera, salvo comprovati casi eccezionali che verranno valutati dai controllori stessi.

Si richiama, inoltre, l'attenzione di tutti gli operatori su quanto indicato nei sopraccitati regolamenti comunitari e nell'atto disciplinare citato, sia in ordine alle modalità di controllo delle operazioni di ammasso, sia nelle misure che saranno adottate in caso di inadempienza degli obblighi contrattuali.

Per quanto non previsto dalla presente circolare, si rinvia a ogni altra norma comunitaria a nazionale all'uopo applicabile.

Roma, 12 dicembre 2002

Il titolare dell'Ufficio monocratico
GULINELLI

ALLEGATO 1

Fac-simile domanda

AGEA U.O. XVI - Prodotti animali - via Palestro, 81 - 00185 ROMA
e, per conoscenza:
All'assessorato dell'agricoltura della regione ....
tramite servizio provinciale agricoltura

OGGETTO: Domanda di concessione di aiuto all'ammasso privato di carni suine per t ..... di .... ai sensi del reg. CE n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002 e dell'atto disciplinare annesso alla delibera AIMA del 24 gennaio 1991.

Il sottoscritto.................... nato a .... il .... nella sua qualità di .... della ditta .... c.f./p.i .... con sede in .... via .... n. ..... c.a.p. .... esercente attività nel settore del bestiame e delle carni da almeno 12 mesi;

Chiede:

La concessione dell'aiuto comunitario per l'ammasso privato di t ..... di .... (specificare tipo, taglio ecc) nella misura di .... Euro/t facendo presente quanto segue:

l'ammasso del prodotto verrà effettuato presso gli stabilimenti della ditta .... siti in .... ;

l'ammasso avrà la durata di mesi ...., salvo la facoltà di ridurre o prolungare tale durata;

la prescritta cauzione a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione dell'ammasso di cui sopra è stata costituita mediante fideiussione bancaria (o assicurativa) n. .... del .... emessa a favore dell'AGEA per un importo di € .... con le modalità di cui all'apposita circolare AGEA.

A tal fine il sottoscritto dichiara di impegnarsi all'osservanza dei seguenti obblighi:

1. Immagazzinare a proprio conto e rischio la sopraindicata quantità di prodotto, conforme alle caratteristiche previste nel disciplinare, entro ventotto giorni dalla data della lettera AGEA di accettazione della presente domanda.

2. Dare preventiva comunicazione scritta (a mezzo telex, fax, telegramma, raccomandata a mano, raccomandata postale) al competente servizio dell'assessorato all'agricoltura delle regioni e/o provincie autonome preposto all'esecuzione dei controlli sulle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che saranno giornalmente ammassati, in tempo utile per consentire allo stesso di effettuare gli accertamenti di competenza.

3. Provvedere alla pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio.

4. Compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3, consegnandone copia al funzionario incaricato di redigere il verbale di accertamento del prodotto immagazzinato.

5. Collocare in magazzino il prodotto secondo le prescrizioni all'uopo impartite dal funzionario che ha presieduto alle operazioni di ammasso adottando i mezzi dallo stesso suggeriti al fine di evitare manomissioni o spostamenti del prodotto nel corso dell'ammasso e rendere ben identificabili le singole partite mediante appositi cartelli con l'indicazione dei rispettivi pesi, numero dei pezzi o confezioni e date di conferimento.

6. Tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preventivamente vistati dall'assessorato all'agricoltura delle regioni e/o provincie autonome interessate.

7. Non mettere in vendita il prodotto ammassato né sostituirlo, spostarlo da un magazzino ad un altro per l'intera durata dell'ammasso conservandolo in condizioni tali da mantenere inalterate le originarie caratteristiche.

8. Consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal competente assessorato all'agricoltura delle regioni e/o province autonome e dall'AGEA, facendosi carico delle operazioni e relative spese connesse alla movimentazione del prodotto ammassato.

9. Osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dalla vigente regolamentazione comunitaria in materia e dal menzionato atto disciplinare AIMA del 24 gennaio 1991.

10. Di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento totale o parziale della cauzione.

11. Di presentare all'atto del conferimento all'ammasso i documenti comprovanti la proprietà delle carni da ammassare.

12. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743, del 1º luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in materia di effetti penali e di perdita di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'amministrazione sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Firma ....

ALLEGATI:

Relazione illustrativa in duplice copia degli impianti a disposizione per l'ammasso, con l'indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabile i quantitativi ammassati.

Originale e copia del certificato, rilasciato da non oltre sei mesi, comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione del richiedente nel registro delle ditte tenuto dalla competente C.C.I.A., da almeno dodici mesi.

Atto di fideiussione in originale e due copie rilasciato da Istituti di credito o imprese di assicurazione all'uopo abilitate, quale cauzione costituita a garanzia degli impegni assunti dalla ditta richiedente.

Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

ALLEGATO 2

Codice NC	Prodotti per i quali sono concessi gli aiuti	Importi degli aiuti per un periodo d'ammasso di			Supplementi o detrazioni	
		3 mesi	4 mesi	5 mesi	per mese	per giorno
1	2	3	4	5	6	7
ex0203	**CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA FRESCHE O REFRIGERATE**					
ex0203 1110	MEZZENE, PRESENTATE SENZA PIEDE PIEDE ANTERIORE, CODA, DIAGRAMMA E MIDOLLO SPINALE (1)	278	315	352	37	1,24
ex0203 1211	PROSCIUTTI	337	379	421	42	1,41
ex0203 1219	SPALLE	337	379	421	42	1,41
ex0203 1911	PARTI ANTERIORI	337	379	421	42	1,41
ex0203 1913	LOMBATE, CON O SENZA IL COLLARE, OPPURE I COLLARI SOLI, LOMBATE CON O SENZA LO SCAMONE (2) (3)	337	379	421	42	1,41
ex0203 1915	PANCETTE, TALI QUALI O IN TAGLIO RETTANGOLARE	164	197	230	33	1,09
ex0203 1955	PANCETTE, TALI QUALI O IN TAGLIO RETTANGOLARE, SENZA COTENNA E COSTOLE	164	197	230	33	1,09
ex0203 1955	PROSCIUTTI, SPALLE, PARTI ANTERIORI, LOMBATE CON O SENZA COLLARE, OPPURE I COLLARI SOLI, LOMBATE CON O SENZA LO SCAMONE, DISOSSATI (2) (3)	337	379	421	42	1,41
e 0203 1955	TAGLI CORRISPONDENTI A "MIDDLES" (PARTI CENTRALI), CON O SENZA LA COTENNA O IL LARDO, DISOSSATI (4)	255	290	325	35	1,17
ex 0203 1959	TAGLI CORRISPONDENTI A "MIDDLES" (PARTI CENTRALI), CON O SENZA LA COTENNA O IL LARDO, NON DISOSSATI (4)	255	290	325	35	1,17

(1) Possono inoltre beneficiare dell'aiuto le mezzene, presentate secondo il taglio Wiltshire, cioè senza testa, guance, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

(2) Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25 mm di spessore.

(3) La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione di prodotti menzionati.

(4) La stessa presentazione dei prodotti del codice nc. 02101920.

ALLEGATO 3

Fac-simile fidejussione bancaria/assicurativa

AG.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura - via Palestro, 81
00185 ROMA

Fidejussione n. ....

Premesso:

che la ditta ...., con sede in .... , via .... con domanda del .... intende effettuare l'ammasso privato di tonnellate .... di .... per la durata di mesi .... alle condizioni stabilite dai regolamenti CEE n. 3444/90 e successive modifiche, dal reg. n. 2179/2002 del 6 dicembre 2002 nonché dall'atto disciplinare annesso alla delibera AIMA del 24 gennaio 1991;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni o delle modalità di esecuzione di detto ammasso la ditta deve prestare cauzione, mediante atto di fideiussione, nell'importo di € ....

Tutto ciò premesso:

la sottoscritta banca/assicurazione .... filiale di ...., p.i. .... con sede in .... , iscritta nel registro delle imprese di .... al n. .... iscritta all'albo/elenco .... (1) (di seguito indicata come Garante), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*/procuratore speciale nato/a a .... , nell'interesse di .... (2) indicato/a in premessa, si obbliga nei confronti dell'AGEA, al versamento di un importo pari al 20% dell'aiuto, che ammonta ad € .... a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'accettazione della domanda di cui in premessa.

La presente garanzia ha forma e sostanza di garanzia autonoma.

La garanzia potrà essere escussa anche parzialmente ed a più riprese, facendone richiesta al garante mediante raccomandata con ricevuta di ritorno senza necessità di preventiva richiesta al beneficiario.

Il garante si obbliga ad effettuare il pagamento dell'importo richiesto da AGEA a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione di questa, senza opporre ad AGEA alcuna eccezioni anche nell'eventualità:

a) di contestazioni di qualunque genere proposte, a qualsiasi titolo da beneficiario o da altri soggetti comunque interessati;

b) di dichiarazione di fallimento, sottoposizione a procedure concorsuali o liquidazione del beneficiario;

c) di inadempimento, anche parziale del beneficiario a qualsiasi ed eventuale obbligo nascente dal rapporto con il garante stesso.

La presente garanzia viene rilasciata con espressa esclusione della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod.civ, ed espressa rinuncia del Garante a quanto contemplato agli articoli 1945, 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il garante rimanere obbligato in solido con il beneficiario fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di AGEA.

La presente garanzia ha validità di dodici mesi e sarà automaticamente rinnovabile di sei mesi in sei mesi e può essere svincolata soltanto con apposita dichiarazione scritta dell'AGEA o con la restituzione dell'originale della garanzia medesima.

In caso di controversia fra AGEA ed il Garante il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il Garante .... (3)

---

(1) Per banche o istituti di credito: estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia, ex articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 385 del 1993; per società di assicurazioni: estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, ex art. 9 del decreto legislativo n. 175 del 1995.

(2) Beneficiario.

(3) Firma autenticata ai sensi di legge del Garante.

02A14556

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 20 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0255
Yen giapponese	123,79
Corona danese	7,4251
Lira Sterlina	0,63990
Corona svedese	9,0975
Franco svizzero	1,4619
Corona islandese	84,76
Corona norvegese	7,2870
Lev bulgaro	1,9520
Lira cipriota	0,57290
Corona ceca	31,267
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,98
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6061
Lira maltese	0,4160
Zloty polacco	3,9810
Leu romeno	34300
Tallero sloveno	230,0615
Corona slovacca	41,835
Lira turca	1681000
Dollaro australiano	1,8145
Dollaro canadese	1,5899
Dollaro di Hong Kong	7,9966
Dollaro neozelandese	1,9870
Dollaro di Singapore	1,7897
Won sudcoreano	1231,63
Rand sudafricano	9,1782

Cambi del giorno 23 dicembre 2002

Dollaro USA	1,0282
Yen giapponese	123,35
Corona danese	7,4266
Lira Sterlina	0,64460
Corona svedese	9,1380
Franco svizzero	1,4580
Corona islandese	84,51
Corona norvegese	7,2895

Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,57264
Corona ceca	31,360
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,75
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6049
Lira maltese	0,4167
Zloty polacco	3,9825
Leu romeno	34400
Tallero sloveno	230,0315
Corona slovacca	41,825
Lira turca	1700000
Dollaro australiano	1,8290
Dollaro canadese	1,5962
Dollaro di Hong Kong	8,0184
Dollaro neozelandese	1,9934
Dollaro di Singapore	1,7886
Won sudcoreano	1235,49
Rand sudafricano	9,1099

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A14685-02A14686

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Betamox La»

Estratto decreto n. 256 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinaro BETAMOX LA.

Titolare A.I.C.: Noorbrook Laboratoire Ltd, con sede legale e fiscale in Newry (Irl nord), Camlough Road.

Produttore: la Società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works Camlough Road, Newry CO. Down, BT35 6JP, Northern Ireland;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml A.I.C. n. 102806015;

flacone da 250 ml A.I.C. n. 102806027.

Composizione: un ml di prodotto contiene: amossicillina (come triidrato) 150 mg.

Eccipienti: butilidrossianisolo 0,08 mg; butildrossitoluene 0,08 mg; alluminio stearato 13,20 mg;

olio di cocco q.b. a 1,00 ml.

Specie di destinazione: bovini, ovini, suini, cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

Betamox La è indicato nelle infezioni causate da microrganismi amossicillina-sensibili di: apparato gastrointestinale, respiratorio, pelle e tessuti molli, tratto urogenitale; nel controllo di infezioni batteriche secondarie, nel caso in cui batteri non sono la principale causa di malattia; nella prevenzione di infezioni post-operatorie (il trattamento deve essere effettuato prima dell'intervento chirurgico);

Tempo di attesa:

carne: bovini: 21 giorni; ovini, suini: 14 giorni;

latte: bovini: 72 ore.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14427

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amminosidina 10% Ceva Vetem».

Estratto decreto n. 252 del 4 dicembre 2002

Medicinale veterinario prefabbricato AMMINOSIDINA 10% CEVA METE nelle confezioni:

sacchetto da 250 g, barattolo da 1 kg e sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102518038/026/040/014.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale in Agrate Brianza (Milano) via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione del prodotto medicinale per uso veterinario suindicato ora autorizzata è la seguente:

1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: amminosidina solfato*

* riferito a materia prima avente un titolo del 70% come base

eccipienti:

silice colloidale g 10;

polisorbato 80 g 10;

destrosio q.b. a g 1000.

Validità: la validità dcl medicinale veterinario prefabbricato suddetto ora autorizzata è la seguente: 6 mesi.

Altre modifiche: sono altresì autorizzate la modifica delle specifiche del prodotto finito e relativo metodo di controllo e la modifica del metodo di controllo del principio attivo.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto:

dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14423

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bovilis Ibr Marker».

Estratto provvedimento n. 202 del 10 dicembre 2002

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica BOVILIS IBR MARKER nelle confezioni:

1 flacone da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321016;

1 flacone da 10 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321028;

10 flaconi da 5 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321030;

flacone di solvente in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321042;

flacone di solvente in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103321055;

flacone di solvente un vetro da 10 ml - A.I.C. n. 103321067.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: richiesta autorizzazione immissione in commercio nuove confezioni.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto l'immissione in commercio delle seguenti confezioni:

1 flacone da 25 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321079;

1 flacone da 50 dosi di vaccino - A.I.C. n. 103321081;

flacone di solvente in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103321093;

flacone di solvente in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103321105;

flacone di solvente in pet da 50 ml - A.I.C. n. 103321117;

flacone di solvente in pet da 100 ml - A.I.C. n. 103321129.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A14424

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Feliniffa»

Estratto decreto n. 253 del 4 dicembre 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica FELINIFFA vaccino vivo liofilizzato per la prevenzione della panleucopenia infettiva del gatto.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la produzione può essere effettuata sia presso l'officina di produzione della Merial sita in Lyon Gerland - Lione (Francia) che presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi vetro da 1 ml liof + 10 flaconi vetro 1 ml solvente A.I.C. numero 101315012.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

liofilizzato:

principio attivo: virus attenuato della panleucopenia infettiva $\geq 10^3$ $DICC_{50}$,

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnic afarmaceuitca acquisita agli atti.

Solvente:

acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: felini.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti della panleucopenia infettiva del gatto.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A14425

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Trivirovax»

Estratto decreto n. 254 del 4 dicembre 2002

Rinnovo fino 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario ad azione immunologica TRIVIROVAX vaccino attenuato del cimurro, delle adenovirosi e della parvovirosi del cane.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: la produzione puà essere effettuata sia presso l'officina Merial sita in Lyon Gerland - Lione (Francia) che presso l'officina Merial sita in Lyon Porte des Alpes - Saint Priest (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi liof. + 10 flaconi solvente, AI.C. n. 101321038;

100 flaconi liof. + 100 flaconi solvente, A.I.C. n. 101321026;

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

liofilizzato:

principi attivi: virus del cimurro attenuato $\geq 10^3$ $DICC_{50}$, adenovirus canino (CAV_2) $\geq 10^{2,5}$ $DICC_{50}$, parvovirus canino attenuato $\geq 10^3$ $DICC_{50}$.

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

solvente: acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie dl destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti del cimurro, delle adenovirosi e della parvovirosi del cane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A14426

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651301/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035